

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1920 del 03/04/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m.i. - Ditta La Cart Srl - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023 per l'installazione sita in Comune di Rimini (RN), Via Giaccaglia n° 9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera c) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg" (punto 5.5 all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2008 del 03/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre APRILE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m.i. - Ditta La Cart Srl - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023 per l'installazione sita in Comune di Rimini (RN), Via Giaccaglia n° 9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera c) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg" (punto 5.5 all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 e s.m.i., recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n° 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-octies “Rinnovo e riesame” e n° 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATE, altresì:

- la V^a Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005” e sue successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta La Cart Srl con Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE

Rimini n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023, relativa all'installazione sita in Comune di Rimini (RN), Via Via Giaccaglia n° 9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera c) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dal gestore della ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/02/2024 (Prot. Portale n. 504/2024 – Prot. ARPAE n. PG/2024/34435 del 22/02/2024);

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Rimini, in data 23/02/2024 (Prot. Suap 65846/2024, Prot. ARPAE n. PG/2024/36535), ha trasmesso ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la documentazione presentata dal Gestore della ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/02/2024;

DATO ATTO che, con la suddetta domanda di modifica, il Gestore della ditta La Cart Srl ha comunicato all'Autorità Competente:

- A.** la fine lavori di manutenzione straordinaria, consistente nelle seguenti attività:
- realizzazione di una nuova recinzione e di nuovi accessi lungo Via Lea Giaccaglia, in sostituzione delle installazioni attualmente presenti;
 - adeguamento del sistema di collettamento e misurazione degli scarichi idrici, in conformità a quanto previsto al paragrafo D2.6 della vigente AIA, con:
 - installazione di un misuratore di portata in corrispondenza della linea delle acque di lavaggio, previa posa e installazione di idonea vasca interrata in calcestruzzo di adeguate dimensioni per l'alloggiamento del misuratore di portata e del sistema di sollevamento mediante n. 2 pompe sommergibili;
 - riattivazione del misuratore di portata già presente a servizio della linea delle acque di prima pioggia;
 - installazione, in corrispondenza delle due caditoie grigliate dell'area di lavaggio, di idonei tappeti copritombino carrabili, da tenere stabilmente installati e rimuovere per il tempo strettamente necessario all'utilizzo dell'area di lavaggio, e in ogni caso non in occasione di eventi meteorici in corso;
 - trasmissione planimetria scarichi idrici - stato di fatto (aggiornata sulla base degli interventi di adeguamento realizzati);
 - modifica dell'impianto di aspirazione esistente, conformemente al progetto di adeguamento trasmesso in allegato 3 alle integrazioni del 18.03.2022 (in ambito del Riesame di AIA) - Prot. Portale A.I.A 000823/2022;
- B.** correzione di refusi presenti nel provvedimento n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023 di Riesame di AIA;
- C.** inserimento di 20 nuovi codici EER, dei quali 7 relativi a rifiuti non pericolosi e 13 relativi a rifiuti pericolosi, da avviarsi alle operazioni D15-D13-R13-R12, con ammissione di alcuni di essi alle miscele di cui ai Suballegati A2 e A3, e che non comportano modifica dei processi di lavoro e dei quantitativi complessivamente autorizzati, sia in termini di giacenza istantanea che di quantità annualmente gestite, che rimarranno pertanto invariati e rispettivamente pari a 2.600 t (2.052 NP + 548 P) e a 93.400 t/a (80.000 NP + 13.400 P); aggiornamento del lay-out relativo alle aree di stoccaggio dei rifiuti;

DATO ATTO che, con Determinazione n° 2934 del 14/02/2024 della Regione Emilia-Romagna, le suddette modifiche sono state sottoposte a Screening (verifica di assoggettabilità), escludendole dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 27/02/2024, con nota Prot. n. PG/2024/38258, ha chiesto al Comune di Rimini, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini e ad Hera Spa - Direzione Acqua di inoltrare entro 15 giorni dal ricevimento della nota eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento e di rendere entro il termine di 30 giorni il parere sulle materie di propria competenza;
- in data 27/02/2024, con nota PG/2024/38270, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della nota eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

DATO ATTO che, in data 04/03/2024 (Prot. Vigili del Fuoco n. 3183 del 01/03/2024), con nota Prot. Arpae n. PG/2024/41452, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, ha informato l'Autorità Competente che *“la ditta non analizza se le modifiche di AIA possano costituire un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio o possano configurarsi come modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendi. In caso di modifiche che costituiscano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, devono essere attuate le procedure previste al comma 3 dell'art. 3 e ai commi 6 e 7 dell'art. 4 del DM 7/08/2012. Qualora le modifiche siano considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio (comma 8 dell'art. 4 del DM 7/08/2012), esse devono essere documentate al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all'atto della presentazione della Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del DPR 151/2011). La vigente istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/11, ha validità fino al 21.03.2024”*;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2024/43605 del 06/03/2024, ha trasmesso all'Autorità Competente la Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA;

CONSIDERATO che, a seguito di proprie valutazioni e della nota Prot. Arpae n. PG/2024/41452 del 03/04/2024 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha chiesto al Gestore della ditta integrazioni alla documentazione di modifica presentata in data 21/02/2024, con nota Prot. n. PG/2024/50520 del 15/03/2024;

CONSIDERATO che in data 19/03/2024 (Prot. portale AIA n. 825/2024 - Prot. ARPAE n. PG/2024/52919 del 20/03/2024) il Gestore della ditta La Cart Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Rimini, in data 26/03/2024 (Prot. Suap 103427/2024, Prot. ARPAE n. PG/2024/56879), ha trasmesso ad ARPAE – Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la documentazione integrativa presentata dal Gestore della ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 19/03/2024;

DATO ATTO che in data 20/03/2024, con nota Prot. n. PG/2024/53418, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento e al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST le integrazioni presentate dal Gestore della ditta in oggetto tramite il Portale IPPC-AIA in data 19/03/2024, chiedendo, inoltre, entro il 01/04/2024, di comunicare all'Autorità Competente il parere, o l'eventuale aggiornamento del parere già trasmesso, di propria competenza;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2024/56280 del 25/03/2024, ha confermato quanto già comunicato nel parere di cui PG/2024/43605 del 06/03/2024;

DATO ATTO che in data 27/03/2024, con nota Prot. 29850/2024 (acquisita al Prot. ArpaE al PG/2024/58540), Hera Spa - Direzione Acqua ha espresso parere favorevole, con la seguente prescrizione: *“trasmettere una revisione della planimetria allegata all’istanza denominata “Rev.2 di gennaio 2024”, inserendo sia in legenda sia nell’elaborato le note presenti nella planimetria precedentemente autorizzata “Rev.2 del 15/04/2022 (es. punti di posizionamento copri-tombini, pozzetto di prelievo vasca prima pioggia ecc.). Per quanto non espressamente indicato restano valide le prescrizioni contenute nel parere HERA Prot.n. 49388 del 26/05/2022”*.

CONSIDERATO che non è pervenuto riscontro da parte del Comune di Rimini e del Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna in merito alla richiesta di modifica;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, con scadenza al 05/04/2024, della ditta La Cart S.r.l nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta “white list”), istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

DATO ATTO che, con nota acquisita al PG/2024/55440 del 22/03/2024, la ditta ha confermato alla Prefettura-UTG di Rimini l'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, trasmettendo la relativa documentazione;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2024/58528 del 27/03/2024) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Renzo Lombardini, in qualità di legale rappresentante della Società La Cart Srl e gestore dell'impianto, con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01230755880396 con data di emissione 27/03/2024;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l’Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all’aggiornamento dell’Allegato A “*Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*” e dell’Allegato B “*Planimetria Impianto Stoccaggi*” del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023;

VISTO l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- ai sensi del comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018 e n. 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l’adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n. 126 del 14/12/2021;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;
- la D.D.G. n. 129/2022 “Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 100/2023 “Direzione Generale. Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'**Allegato A** "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'**Allegato B** "Planimetria Impianto Stoccaggio, Rev. 01 del 15/10/2022" (ora "Planimetria di Stabilimento - Stoccaggio Rifiuti, Rev. 2 del 06/02/2024") del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023, per l'installazione sita in Comune di Rimini (RN), Via Giaccaglia n. 9, rientrante fra le seguenti attività di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.:
 - 5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
 - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
2. di stabilire che la presente Autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività indicate al precedente Punto 1 (5.1 e 5.5 di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:

Capacità di trattamento (t/anno)	Totale 93.400 t/a , di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio istantaneo (t)	Totale 2.600 t , di cui massimo 548 t di Rifiuti Pericolosi
Operazioni di smaltimento/recupero di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Smaltimento: D9, D13, D14, D15 Recupero: R3, R12, R13

3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023;
4. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di stabilire che la ditta presenti, **entro 90 giorni** dal rilascio della presente modifica di AIA e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla

garanzia n. 3038015916602 del 01/03/2023, emessa da Assicuratrice Milanese Spa, già prestata ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003, riportante l'emissione del presente provvedimento;

7. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
8. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
9. di trasmettere, ai sensi della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico MSN 810 del 03/05/2011, copia del presente atto alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna e, per opportuna conoscenza, al SUAP del Comune di Rimini;
10. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
11. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006;
12. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato
(documento firmato digitalmente)

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”
Allegato B: Planimetria di Stabilimento - Stoccaggio Rifiuti, Rev. 2 del 06/02/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
LA CART S.r.l.
UNITÀ PRODUTTIVA Via Giaccaglia n. 9 - 47924 Rimini (RN)

- Sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Alda Costa n. 5.
- Attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno (punto 5.1 lettera c) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.).
- Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

A SEZIONE INFORMATIVA	3
A1 DEFINIZIONI	3
A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE	3
A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO	4
A5 ITER ISTRUTTORIO	4
B SEZIONE FINANZIARIA	5
B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE	5
B2 FIDEJUSSIONE	5
C ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE	5
C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE	6
C2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO	28
C2.1 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	28
C2.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO	32
C3 EMISSIONI IN ATMOSFERA	39
C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI	39
C5 RIFIUTI PRODOTTI	39
C6 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	40
C7 EMISSIONI SONORE	40
C8 SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI	45
C9 ENERGIA	45
C10 SORVEGLIANZA RADIOMETRICA	45
C11 VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA	45
D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE	48
D1 PIANO DI ADEGUAMENTO	48
D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	49
D2.1 FINALITÀ	49
D2.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO	49
D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI	50
D.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA	51
D.2.5 EMISSIONI IN DIFFUSE	59
D2.6 SCARICHI IDRICI	59
D2.7 EMISSIONI NEL SUOLO	62
D2.8 RUMORE	63
D2.9 PRODUZIONE RIFIUTI	63
D2.10 GESTIONE RIFIUTI	63
D2.10.1 Miscelazione	65
D2.10.2 Prescrizioni gestionali	66
D2.11 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA	68

D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE	68
D2.13 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO	69
D2.14 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)	69
D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO	70
D3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO	70
D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO	70
D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	70
D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche	71
D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia	72
D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera	72
D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua	72
D3.3.5 Monitoraggio e controllo stato delle acque sotterranee	73
D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni sonore	73
D3.3.7 Monitoraggio e controllo rifiuti	74
SUBALLEGATO A1	76
SUBALLEGATO A2	91
SUBALLEGATO A3	94
SUBALLEGATO A4	101
SUBALLEGATO A5	101
SUBALLEGATO A6	101

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

AIA

Il Provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'Autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore (la presente autorizzazione).

Autorità competente

la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di Via, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio (ARPAE - SAC di Rimini).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Renzo Lombardini - La Cart S.r.l.).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Denominazione: La Cart S.r.l.

Sede Legale: Via Alda Costa n. 5, Comune di Rimini (RN)

Sede Impianto: Via Giaccaglia n. 9, Comune di Rimini (RN)

Attività:

- Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno (punto 5.1, lettera c) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
- Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Gestore: Renzo Lombardini

PEC: lacartsrl@legal-pec.it

Per tutto quanto concerne le informazioni descrittive dell'azienda non espressamente riportate nel presente atto, si fa riferimento alla relazione tecnica, alle planimetrie ed alle integrazioni fornite dall'Azienda nella domanda di Riesame di AIA.

Con la presente AIA vengono sostituite le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articolo 208).

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- PLANIMETRIA IMPIANTO - Impianti di scarichi idrici-as built, Rev. 2 del 01/2024;
- PLANIMETRIA IMPIANTO - Punti di emissione in atmosfera, Rev. 1 del 15/03/2022;
- PLANIMETRIA IMPIANTO - Stoccaggio rifiuti, Rev. 2 del 06/02/2024.

Nella tabella sottostante si riporta l'elenco delle autorizzazioni che vengono annullate e sostituite dall'atto di riesame (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023).

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 309 del 31/10/2013	Rinnovo AIA
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1350 del 11/07/2014	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2018/6617 del 17/12/2018	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2020/1681 del 14/04/2020	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2021/5001 del 07/10/2021	Modifica non sostanziale

Sono in seguito intervenuti i seguenti atti autorizzativi:

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023	Riesame con valenza di rinnovo

A5 ITER ISTRUTTORIO

L'iter istruttorio è riportato nella determinazione dirigenziale di approvazione del riesame di AIA.

La ditta ha richiesto di essere autorizzata alla prosecuzione delle seguenti attività e per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:

Capacità di trattamento (t/anno)	Totale 93.400 t/a , di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio istantaneo (t)	Totale 2.600 t , di cui massimo 548 t di Rifiuti Pericolosi
Operazioni di smaltimento/recupero di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Smaltimento: D9, D13, D14, D15 Recupero: R3, R12, R13

B SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

Il Gestore ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria previste dal D.M. 24/04/2008 e dalla DGR n. 1913 del 17/11/2008, successivamente integrata e modificata dalle DGR n. 812/2009 e 115/2009.

Il grado di complessità dell'impianto, calcolato rispetto alla DGR 11 Aprile 2005, n. 667 risulta di tipo Medio.

B2 FIDEJUSSIONE

La ditta ha prestato a favore di ARPAE una garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003 con polizza n. 3038015916602 del 01/03/2023, emessa da Assicuratrice Milanese Spa, di importo pari a € 1.211.000 (ridotto a € 726.600,00 in virtù di certificazione ISO 14001), ed avente durata fino al 06.02.2035 e validità fino al 06.02.2037.

La garanzia deve essere aggiornata mediante emissione di appendice alla garanzia già prestata, riportante l'emissione del presente Provvedimento.

Si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

C ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE


L'analisi e la valutazione ambientale nonché le necessità di adeguamento sono individuate sulla base della seguente normativa:

1. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29 aprile 2006 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 14 aprile 2006 n. 88" e s.m.i.
2. Decisione 2000/532/CE, così come modificata dalla Decisione 955/2014/UE (Elenco Europeo dei Rifiuti).
3. Regolamento (UE) 1357/2014 che ha modificato l'allegato III alla Direttiva 2008/98/CE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
4. Regolamento 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP) e s.m.i.
5. Regolamento (UE) 2017/997 sulla attribuzione caratteristica di pericolo HP14.
6. Regolamento 1272/2008 (CLP) sulla classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele pericolose.
7. Linea guida sulla classificazione dei rifiuti approvata dal Consiglio Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 61/2019 del 27/11/2019.
8. Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" – prot. 0001121 del 21.01.2019.
9. DGR Emilia Romagna 29/11/2004, n. 2411, relativo all'approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA.

10. DGR Emilia Romagna 27/07/2011, n. 1113, relativo alle indicazioni per i gestori degli impianti per le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
11. DM 188/2020 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

Lo stabilimento in esame è ubicato nel Comune di Rimini, nella zona artigianale-industriale di via Montescudo, all'interno della frazione denominata Villaggio Primo Maggio, in Via Lea Giaccaglia n. 9. L'area, individuata al foglio n. 107 (particelle n. 105, 401) del Catasto Edilizio Urbano di Rimini, ha una superficie di circa 8.200 m² compresa fra la via Lea Giaccaglia sul lato Nord-Est, altre Aziende e magazzini sui lati Sud-Est e Sud-Ovest e l'ex ferrovia Rimini-S. Marino sul lato Nord-Ovest. Di seguito si riporta un'immagine satellitare tratta da Google Maps, della zona in cui è ubicato lo stabilimento.



L'area artigianale – industriale denominata Villaggio 1° Maggio caratterizza fortemente il paesaggio e l'uso del territorio; relativamente allo stabilimento La Cart le condizioni al contorno possono così riassumersi:

- la sede della Motorizzazione civile, ubicata sulla via L. Giaccaglia, all'incrocio con la via Montescudo, comporta una notevole presenza di traffico di veicoli leggeri e pesanti che accedono alle operazioni di collaudo, omologazione, revisione e verifica,
- le attività artigianali-industriali presenti sono perlopiù di tipo produttivo con presenza moderata di quelle di tipo commerciale; notevole è la percentuale di Aziende che svolgono contestualmente diversi ruoli: magazzinaggio e rivendita, produzione e montaggio ecc...

La zona di accesso all'area artigianale – industriale è dotata di un ottimo sistema viario, facilmente raggiungibile da:

- Autostrada A14: 2,4 km dal casello di Rimini Sud
- S.S. Adriatica n° 16: 1,8 km
- S.S. Rimini - San Marino: 2,0 km
- S.P. Rimini – Montescudo: 0,3 km

Conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed ambientale

Conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia di Rimini ha approvato, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 Aprile 2013, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), comprensiva dell'estensione del PTCP 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di tutela delle acque e della carta forestale aggiornata per tutto il territorio provinciale.

Sulla base della cartografia del PTCP, risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart:

- secondo la Tavola A – ASSETTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA PROVINCIALE, ricade negli insediamenti principali,
- secondo la Tavola B1/3 – TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, non ricade nelle aree di tutela individuate nella suddetta tavola,
- secondo la Tavola C1/3 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI, ricade nell'unità di paesaggio della pianura. In particolare per tale unità, l'art. 1.4 comma 2 delle Norme Tecniche Attuazione, stabilisce che “costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche – ambientali e storico-culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e della qualificazione dell'offerta di fruizione del territorio. In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità...”,
- secondo la Tavola D1/3 – RISCHI AMBIENTALI, non ricade negli ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica né negli ambiti a vulnerabilità idrogeologica, in particolare non ricade nelle aree di ricarica diretta della falda (aree denominate ARD, per la quali si veda anche il punto successivo¹),
- secondo la Tavola E1/3 – AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI, ricade tra le zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori), con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 quinta linea, di seguito riportato:

4.(P) Il PTCP, inoltre, individua nella Tavola E l'insieme delle seguenti aree nelle quali è vietata esclusivamente la realizzazione di impianti di smaltimento finale (discariche e inceneritori) di rifiuti urbani e/o speciali:

- Zone urbanizzate di ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Articolo 5.7);
- Poli funzionali (Articolo 8.1) e aree produttive (Articoli 8.3 e 8.4);
- Zone SIC e ZPS;
- Aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti (centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).
- aree di ricarica diretta delle falde-ARD (Articolo 3.4) con le ulteriori limitazioni riferite agli impianti di trattamento e stoccaggio di cui all'art. 3.2 comma 2 .

¹ Si precisa che l'art. 3.2 c. 2 delle NTA stabilisce: “Nelle aree di ricarica ARA e nelle aree di alimentazione delle sorgenti AS non sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree di ricarica ARI e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.”

La limitazione stabilita all'art. 6.2 comma 4 delle NTA riguarda le aree di ricarica diretta delle falde-ARD, in cui, a norma dell'art. 3.2 comma 2 delle NTA, non sono consentiti gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Si precisa che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart non ricade nelle aree di ricarica diretta della falda come indicato al punto precedente.

In definitiva l'ubicazione dello stabilimento in esame è conforme al PTCP.

Conformità con Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità del bacino interregionale del Marecchia-Conca è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 1703 del 06.09.2004 ed è stato modificato e integrato diverse volte nel corso degli anni successivi. Nel 2016 è stato adottato con Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 27.04.2016 il Progetto di Variante 2016, successivamente approvato con DPCM 25.02.2020 (pubblicato in GU in data 21.10.2020).

Sulla base della cartografia del PAI risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart:

- secondo la Tavola 1.3 – CARTA INVENTARIO DEI DISSESTI (sia del PAI vigente sia del Progetto di Variante 2016), non ricade tra le aree con dissesti (frana per crollo, frana attiva e frana quiescente),
- secondo la Tavola 2.3 – CENSIMENTO DEI DISSESTI PER I QUALI SONO STATI REGISTRATI DANNI O LA CUI PREVEDIBILE EVOLUZIONE LI PUÒ CAUSARE (sia del PAI vigente sia del Progetto di Variante 2016), non ricade tra le aree per le quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare,
- secondo la Tavole 3 – CALANCHI (sia del PAI vigente sia del Progetto di Variante 2016), non ricade tra i calanchi,
- secondo la Tavola 4.3 – QUADRO GENERALE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO del PAI vigente, non ricade tra le fasce fluviali, le aree di versante in condizioni di dissesto e le aree di dissesto da assoggettare a verifica. Analogamente anche secondo la Tavola 4.3 – QUADRO GENERALE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO dell'Allegato 3 (Esondabilità attuale e rischio attuale) del Progetto di Variante 2016, non ricade tra le fasce fluviali, le aree di versante in condizioni di dissesto e le aree di dissesto da assoggettare a verifica,
- secondo la Tavola 3.1 – ESONDABILITÀ ATTUALE E RISCHIO ATTUALE TORRENTE AUSA dell'Allegato 3 (Esondabilità attuale e rischio attuale) del Progetto di Variante 2016, non ricade nelle aree inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 50, 200 e 500 anni del Torrente Ausa,
- secondo la Tavola 3.1 – FASCE FLUVIALI E INTERVENTI PREVISTI TORRENTE AUSA dell'Allegato 5 (Fasce fluviali e interventi previsti) degli Elaborati cartografici relativi agli "Interventi programmati e modalità di gestione" del Progetto di Variante 2016, non ricade nelle fasce ad alta vulnerabilità idrologica né nelle fasce con probabilità di inondazione pre e post interventi del Torrente Ausa,
- secondo la Tavola 5.1 – QUADRO GENERALE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO. MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ PER IL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA degli Elaborati cartografici relativi agli "Interventi programmati e modalità di gestione" del Progetto di Variante 2016 (derivata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade nelle aree con alluvioni frequenti per il reticolo secondario di pianura.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto appennino settentrionale, in cui ricadono le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ricomprese nelle UoM Reno (ITI021), Regionali Romagnoli (ITR081) e Marecchia-Conca (ITI01319), è stato approvato a Marzo 2016 e attualmente sono in corso le attività di revisione che porteranno, nel Dicembre 2021,

all'approvazione del PGRA relativo al secondo ciclo di attuazione.

Sulla base delle MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ e dalle MAPPE DEL RISCHIO pubblicate a Marzo 2020, risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart rientra, relativamente al reticolo secondario di pianura:

- nella classe di pericolosità P3 - alluvioni frequenti (elevata probabilità, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni),
- nella classe di rischio R3 (rischio elevato), per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale.

Conformità con gli strumenti di pianificazione comunale

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Rimini è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29.03.2011, è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2016 ed è in vigore dal 06.04.2016.

Sulla base della cartografia del PSC risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart:

- secondo la Tavola 3 – SCHEMA DI ASSETTO DELLA MOBILITÀ E AMBITI NORMATIVI (v. Allegato 1), ricade nel territorio urbanizzabile denominato ASP- Ambiti consolidati per attività produttive, definito all'art. 5.4 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione come “le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, totalmente o prevalentemente edificate, o in corso di edificazione sulla base di PUA approvati o di accordi sottoscritti”. Come stabilito dall'art. 5.4 comma 5 delle NTA, in queste zone, tra le altre cose, “sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali”;
- secondo le Tavole dei vincoli:
 - Tavola dei vincoli 1b - TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE, non ricade tra le aree soggette a vincoli,
 - Tavola dei vincoli 2.1b - TUTELE STORICHE, non ricade tra le aree soggette a vincoli,
 - Tavola dei vincoli 3b - TUTELE VULNERABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO, non ricade tra gli ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica, né tra gli ambiti a vulnerabilità idrologica,
 - Tavola dei vincoli 4.1 - FASCE DI RISPETTO STRADALE e la Tavola 4.2-11 - VINCOLI INFRASTRUTTURALI, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNOLOGICI, SERVIZI MILITARI E CIVILI, non ricade tra gli tra le aree soggette a vincoli.

In definitiva l'ubicazione dello stabilimento in esame risulta conforme al PSC.

Con riferimento alla disciplina urbanistica, sulla base del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.2016 e in vigore dal 06.04.2016, risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart ricade nell'ambito urbano denominato ASP1 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente produttive manifatturiere (vedi Tavola 1.11 – AMBITI URBANI, DOTAZIONI TERRITORIALI E TERRITORIO URBANO di Novembre 2019), per il quale all'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione sono riportati i tipi di interventi edilizi e i tipi d'uso ammessi.

In merito si precisa che lo stabilimento La Cart è già esistente e nell'ambito della presente procedura di riesame non sono previsti interventi edilizi.

Conformità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione nel rispetto dei principi:

- A. di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi,
- B. di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Il Piano, come indicato nella Premessa del capitolo 14, definisce anche “i criteri per l'individuazione da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché, anche in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio, i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

... omissis ... In particolare le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d).”

Questa ultima indicazione è ripresa dall'articolo 7 Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriali e con il Piano d'ambito dei rifiuti delle Norme Tecniche di Attuazione che, al comma 2, stabilisce che “I PTCP provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22.”.

Come indicato al precedente § 4.1.1, secondo la Tavola E1/3 del PTCP, l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart ricade tra le zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori), con le limitazioni di cui all'art. 6.2 comma 4 quinta linea.

Tale limitazione riguarda le aree di ricarica diretta delle falde-ARD in cui, a norma dell'art. 3.2 comma 2 delle NTA, non sono consentiti gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, ma lo stabilimento La Cart non ricade in tali aree (vedi Tavola D1/3 del PTCP).

In definitiva l'ubicazione dello stabilimento in esame risulta conforme al PRGR.

Conformità con il Piano Aria Integrato Regionale

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) è stato approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 115 dell'11.04.2017, ed è entrato in vigore il 21.04.2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Il Piano, che ha come orizzonte temporale strategico di riferimento l'anno 2020, detta indirizzi, direttive e disposizioni prescrittive (per un totale di 94 azioni) per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Le disposizioni prescrittive, come indicato al comma 2 dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR “devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi”.

Per quanto riguarda i provvedimenti abilitativi in materia ambientale, l'art. 10 delle NTA stabilisce che:

1. *Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per*

i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. *Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.*

In particolare, il citato § 9.4.3.4 Contrasto alle emissioni di polveri diffuse della Relazione Generale di Piano, stabilisce:

“Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono l'erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l'edilizia e altre attività industriali, in particolare cave e miniere. Si applicheranno in sede autorizzatoria e di valutazione di compatibilità ambientale le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

- *l'adozione di protezioni antivento;*
- *la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;*
- *la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;*
- *l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;*
- *l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;*
- *lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;*
- *l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.”*

Per quanto riguarda lo stabilimento La Cart, in relazione alle emissioni diffuse si precisa che in impianto generalmente non vengono conferiti rifiuti polverulenti; in caso di conferimento sarebbero comunque confezionati in big bags o più raramente in fusti e fustini. Nel caso in cui arrivassero in impianto carichi inaspettati di rifiuti polverulenti sfusi è comunque prevista la segnalazione di non conformità al cliente.

Per quanto riguarda le fasi di lavoro sugli altri rifiuti conferiti in impianto, quelle potenzialmente critiche per le emissioni diffuse di polveri sono:

- A. lo scarico dei rifiuti all'interno del capannone industriale, mediante ribaltamento del vano di carico degli autocarri (generalmente carrozzerie mobili costituite da casse scarrabili),
- B. l'utilizzo dei trituratori all'interno del capannone.

La presenza di sistemi di aspirazione delle tramogge di carico dei trituratori, nonché l'adozione di soluzioni operative atte a ridurre la produzione di polveri (quali l'irrorazione diretta e localizzata di acqua nebulizzata) consentono di considerare trascurabile il contributo di tali operazioni alle polveri atmosferiche totali (v. § 5.4.5).

Per quanto riguarda le misure previste dal Piano per le attività produttive, l'art. 19 delle NTA stabilisce che:

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”)

elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.
3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.
4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM10 ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.
5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.”

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta la Tabella 9.4.2, tratta dal § 9.4.3.5 della Relazione Generale di Piano, contenente un riassunto delle misure da applicare nel settore delle attività produttive.

	Macro azione	Misure di dettaglio	Obiettivi/strumenti attuativi
D1	Misure per aziende AIA	Prescrizione dei valori limite di emissione più bassi previsti nelle BAT conclusions dove tecnicamente possibile, per: a) installazioni nuove per PM10 e NOx b) installazioni nuove e modifiche sostanziali in aziende collocate in aree critiche per PM10, NOx e SO2 c) Graduale riduzione delle emissioni per le installazioni esistenti a maggiore impatto in aree critiche	Applicazione spinta delle BAT per le aziende più impattanti per conseguire una riduzione delle emissioni di NOx, PM10, SOx
D2	Regolamentazione degli impianti AIA che utilizzano CSS	Prevedere l'utilizzo del CSS, ove ne ricorrono i presupposti normativi, solo in sostituzione di combustibili più inquinanti e/o comunque senza aumento delle emissioni	Contenere le emissioni da impianti che utilizzano CSS
D3	Supporto all'applicazione delle BAT	Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria	Favorire l'adozione di tecniche ad elevata efficacia per la riduzione delle emissioni dei principali inquinanti (PM10, NOx, SOx, COV)
D4	Revisione dei Criteri Regionali di Autorizzabilità	Aggiornamento dei Criteri Regionali approvati con Determinazione n. 4606/1999	Applicazione delle migliori tecniche (BAT) nelle attività produttive, finalizzata principalmente alla riduzione di PM10 ed NOx e sistematizzazione dei dati relativi agli impianti ed attività con emissioni in atmosfera
D5	Riduzione delle emissioni di COV	Con il rinnovo dei criteri autorizzatori regionali, verrà perseguita una politica di contenimento degli inquinanti fotochimici attraverso la normazione delle migliori tecniche	Applicazione delle migliori tecniche (BAT) nei comparti industriali finalizzata principalmente alla riduzione di COV.
D6	Contrasto alle emissioni di polveri diffuse	Perseguimento di una politica di contenimento delle polveri diffuse, in particolare da cava e da cantiere, attraverso la normazione delle migliori tecniche	Applicazione delle migliori tecniche (BAT) nei comparti lavorativi finalizzate alla riduzione di polveri diffuse
D7	Promozione di Accordi d'area e territoriali e di certificazioni volontarie in aree di superamento	a) Accordi locali con le aziende per il contenimento delle emissioni e l'adozione di misure aggiuntive b) Certificazioni energetiche ed ambientali volontarie	Criteri preferenziali per la concessione di contributi e finanziamenti e altre misure premianti per le imprese che risultino rispettose degli accordi e delle certificazioni volontarie

Tabella 9.4.2 – Misure da applicare nel settore attività produttive

Nell'Allegato 2 del Piano sono individuate le aree di superamento dei valori limite per PM10 e ossidi di azoto (NOx), valutate considerando come anno di riferimento il 2009: il Comune di Rimini, in cui è ubicato lo stabilimento La Cart, rientra tra le aree di superamento dei valori limite per il PM10 e per l'NO2 (per maggiori informazioni circa la situazione attuale dei superamenti del limite giornaliero del PM10 si rimanda al § 4.2.3).

Per quanto riguarda lo stabilimento La Cart di Rimini, in quanto esistente, si applica l'art. 19 comma 2 della NTA. In particolare, sulla base dei dati storici degli ultimi 5 anni e dei quantitativi di polveri emesse dal punto di emissione convogliata dello stabilimento, costituito attualmente dal camino E1 – Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2, emerge che lo stabilimento La Cart non supera la soglia emissiva di 50 t/anno (v. § 6.4) stabilita dall'art. 19 citato, mentre gli altri inquinanti non risultano pertinenti al processo produttivo dello stabilimento; di conseguenza non si applicano le misure ivi previste.

Conformità con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rimini

Il Comune di Rimini ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.A.) con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 04.04.2006. Il Piano è stato successivamente modificato dalla I^a Variante Generale al Piano di Classificazione Acustica, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 22.07.2010. Con D.C.C. n° 27 del 09/05/2019, è stata approvata la Terza Variante di modifica al P.C.A.

La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee, corrispondenti alle sei classi individuate dalla Delibera Regionale n. 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM del 14 Novembre 1997, recante Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Nella seguente Tabella si riepilogano i valori limite per i periodi diurno (ore 06.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 06.00) stabiliti dal DPCM citato, alla base della classificazione acustica del territorio.

Classificazione del territorio		Valori limite di emissione dB(A)		Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori di qualità dB(A)	
		Periodo diurno	Periodo notturno	Periodo diurno	Periodo notturno	Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

L'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart, così come anche le aree confinanti, ricade in Classe V-Aree prevalentemente produttive.

Inquadramento ambientale

Nel seguito vengono descritte le principali caratteristiche che formano il quadro ambientale dell'area nella quale è ubicato lo stabilimento in esame.

Assetto geologico, idrogeologico e stato qualitativo delle acque sotterranee

Le caratteristiche geologiche del territorio comunale di Rimini non risultano di particolare complessità; esso comprende infatti le ultime pendici collinari di età sostanzialmente Pliocenica-Pleistocenica, le alluvioni continentali terrazzate della pianura (Pleistocene-Olocene) e i depositi costieri (Olocene-attuali) (Fonte: Relazione geologica del Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale e naturale del PSC, § 5).

Il territorio riminese è caratterizzato per la parte collinare dai depositi di origine Plio-pleistocenica prevalentemente di natura argillosa. Sulle formazioni plioceniche poggiano i depositi argillosi e sabbiosi del Pleistocene sui quali sono stati depositi dai corsi d'acqua, nel corso delle loro divagazioni, sedimenti limosi, sabbiosi e ghiaiosi di origine alluvionale. Verso mare questi sono interrotti dal gradino morfologico della paleofalesia, a valle della quale sono presenti depositi sabbiosi di transizione di origine litorale, lagunare e marina.


Spostandosi verso l'entroterra, ad una distanza di circa 600 m dalla linea di riva, al di là della fascia di lidi e spiagge morte ora urbanizzata, è evidente un gradino morfologico (paleofalesia) di alcuni metri. Tale salto di pendenza determina un terrazzamento costiero linearmente esteso dal Comune di Cattolica (a Sud Est) fino a quello di Igea Marina (a Nord Ovest) se si eccettua l'interruzione centrale da parte del cono alluvionale del Fiume Marecchia.

Dall'analisi della Tavola B.3b – CARTA LITOLOGICA allegata al Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale e naturale del PSC risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento è caratterizzata da depositi alluvionali costituiti da limi e argille prevalenti. Come indicato nella Relazione geologia già citata, si tratta di "argille e limi in strati medi e spessi con rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie limose in strati da molto sottili a medi. Spesso le argille sono bioturbate e non sono visibili la stratificazione e le strutture sedimentarie. Depositi di piana inondabile. Formano corpi a geometria irregolare nelle aree depresse interposte ai depositi di argine".

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico del territorio, il corpo idrogeologico principale presente

nella porzione di territorio riminese limitrofa allo stabilimento La Cart è la conoide del Fiume Marecchia; l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart comunque è esterna a tale conoide.

Nella seguente figura, tratta dal documento Andamento dei livelli di falda nella conoide del Marecchia nel 2019, redatto da ARPAE, è riportata l'ubicazione della suddetta conoide e dello stabilimento La Cart.



Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico dell'area su cui sorge lo stabilimento La Cart, sono state quindi consultate le Tavole 5.B.1b e 5.B.2b allegate al Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale e naturale del PSC.


Tali cartografie tematiche sono state predisposte in seguito a monitoraggi idrogeologici estesi su due periodi temporali diversi: in particolare, partendo da un censimento di 234 pozzi freatici è stato rilevato l'andamento del livello freatico in un periodo di magra, corrispondente all'Agosto 2008, e in un periodo di ricarica della falda freatica, individuato nell'Aprile 2009.

Dall'analisi delle suddette tavole risulta che l'area su cui è ubicato lo stabilimento La Cart è stata caratterizzata da livelli isofreatici di circa 12 m s.l.m. nel 2008 e variabili tra 14 e 13 m s.l.m. nel 2009.

Lo stato di qualità delle acque sotterranee è stato ricostruito sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato nelle stazioni della rete di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee della provincia di Rimini nel periodo 2014÷2016, come risulta dal documento “La qualità delle acque sotterranee nella Provincia di Rimini 2014-2016 redatto da ARPAE”.

In particolare, la rete presente in provincia di Rimini è estesa, oltre che agli acquiferi profondi di pianura (conoide e piane alluvionali), anche a quelli freatici di pianura e montani.

Nella seguente figura è riportata l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio presenti in provincia (nella figura sono state evidenziate le 2 stazioni RNF002-00 e RN63-01 ubicate nell'area circostante la ditta La Cart).



Come risulta anche dalla figura sopra riportata, nell'area circostante lo stabilimento La Cart sono presenti 2 pozzi di monitoraggio, le cui caratteristiche sono riportate nella seguente Tabella.

Codice Stazione	Comune	Nome corpo idrico	Coordinate UTM ED 50		Profondità (m)	Tipologia di monitoraggio
			X	Y		
RN63-01	Rimini, vill. 1° Maggio, via Montescudo 103 (Baldantoni)	Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore	786360	882003	7	quantitativo
RN-F02-00	Rimini, S. Martino M. L'Abate, via Clerici 28 (Gabrielli)	Freatico di pianura fluviale	786696	881156	7,8	chimico-quantitativo

Nella Tabella successiva infine si riportano lo stato quantitativo (SQUAS) e lo stato chimico (SCAS) dei corpi idrici sotterranei monitorati presso le stazioni sopra indicate, tratti dalla pubblicazione di ARPAE “La qualità delle acque sotterranee nella Provincia di Rimini 2014-2016”.

Codice stazione	Corpo idrico sotterraneo	Stato Quantitativo SQUAS			Stato chimico SCAS		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
RN63-01	Pianura Alluvionale Appenninica–confinato superiore	buono	buono	-	-	-	-
RN-F02-00	Freatico di pianura fluviale	-	-	-	buono	buono	buono


I dati riportati in tabella mostrano che, nelle stazioni ubicate nell'area circostante lo stabilimento La Cart, i due corpi idrici sotterranei monitorati (“Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore” e “Freatico di pianura fluviale”) hanno avuto, nel triennio di valutazione 2014-2016, uno stato chimico e quantitativo (ove monitorato) “buono”.

Assetto idrografico e stato qualitativo delle acque superficiali

Per quanto riguarda l'assetto idrografico, il Villaggio 1° Maggio è ubicato in prossimità del Torrente Ausa, che corre a Ovest rispetto a questa zona; l'area su cui sorge lo stabilimento La Cart dista dall'alveo del fiume circa 380 m.

Una particolarità del corso d'acqua è data dalla deviazione ed artificializzazione, per mezzo di sponde cementificate, nel tratto finale del torrente. Nei pressi del casello autostradale di Rimini Sud, infatti, è stato creato un alveo in sinistra idrografica che, costeggiando la collina di Covignano, si congiunge al deviatore Marecchia subito a monte del Parco XXV Aprile. Il tutto per un totale di 25 km, di cui 9 in territorio sammarinese e i restanti 16 in territorio italiano.

Nella seguente figura si riporta uno stralcio della Tavola B.4 b – Carta dell'idrografia superficiale allegata al Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale e naturale del PSC, con l'ubicazione della ditta La Cart, del reticolo idrografico principale e minore, nonché degli scoli consorziali presenti nell'area.



Aspetti paesaggistici e naturalistici

Il territorio del comune di Rimini è fortemente caratterizzato da strutture ed insediamenti antropici, che determinano conseguentemente una forte riduzione di quelli che sono gli elementi strettamente naturali di questo territorio, sia che si parli di dune, che di ambiti fluviali piuttosto che di aree boschive (Fonte: Relazione del Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale e naturale del PSC, § B.1.1).

Analizzando le cartografie tematiche, verificando sulle foto satellitari lo stato attuale di questo territorio in termini di elementi di naturalità, si riscontra sostanzialmente una estesa compromissione del patrimonio naturale ed ecologico, sia per effetto della pressione degli insediamenti e delle infrastrutture, sia per effetto degli usi delle risorse che sono stati portati avanti nel corso dei decenni, in particolar modo dal dopoguerra in avanti (ad es.: cave, prelievi di risorsa idrica per irrigazione, ecc...).

Quello che viene evidenziato dalle cartografie e dai dati disponibili, è in sostanza una realtà in cui gli elementi del sistema naturale, se presenti, sono comunque fortemente condizionati e ridimensionati dalla mano dell'uomo, perdendo quindi di fatto il loro attributo di "naturale".

Con specifico riferimento alle SIC/ZSC e ZPS, dalla cartografia consultata risulta che nell'area circostante lo stabilimento La Cart tali aree non sono presenti.

Le SIC/ZSC e ZPS più prossime allo stabilimento sono:

- Regione Emilia-Romagna la ZSC denominata "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" (IT4090002), che si estende in Provincia di Rimini (nei Comuni di Poggio Torriana, Rimini, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Verucchio) e in Provincia di Forlì-Cesena (nel Comune di Sogliano al Rubicone). Questa ZSC dista dallo stabilimento circa 8 km in direzione Nord-Ovest;
- Regione Marche:
 - la ZPS denominata "Calanchi e praterie aride della media valle Foglia" (IT5310025), ubicata all'interno della Provincia di Pesaro e Urbino e comprendente le due SIC IT5310014 "Valle Avellana" e IT5310012 "Montecalvo in Foglia". Questa ZPS dista dallo stabilimento circa 16 km in direzione Sud;
 - la ZPS denominata "Colle San Bartolo e litorale pesarese" (IT5310024), ubicata lungo la costa pesarese tra Gabicce e Fano e comprendente le due SIC IT5310006 "Colle San Bartolo" e IT5310007 "Litorale della Baia del Re". Questa ZPS dista dallo stabilimento circa 16 km in direzione Sud-Est.

Clima

La caratterizzazione meteorologica dell'area di Rimini è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni reperibili sul sito e nelle pubblicazioni di ARPAE Emilia-Romagna.

Nella Tabella seguente sono riportati i valori mensili delle precipitazioni e delle temperature minime, massime e medie registrati negli anni 1991 ÷ 2019 nella stazione Rimini urbana.

I dati sono stati estratti dai riepiloghi decadal-mensili-annuali reperibili agli indirizzi Internet:



https://www.arpae.it/SMR/datiingresso/clima/tabelle_clima/stazioni/TempVent5/6039.html


https://www.arpae.it/SMR/datiingresso/clima/tabelle_clima/stazioni/PrecVent5/6039.html

MESE	<u>TEMPERATURA (ANNI 1991÷2019)</u>			<u>PRECIPITAZIONI (ANNI 1991÷2019)</u>		
	minima media °C	massima media °C	media media °C	cumulata media mm	Giorni con valore	
					X 1	X 20
					media	media

Gennaio	2,9	8,1	5,5	48,3	3,6	0,5
Febbraio	3,6	9,8	6,7	53,6	2,9	0,5
Marzo	6,7	13,7	10,2	53,4	3,0	0,7
Aprile	10,0	17,1	13,6	51,7	4,7	0,6
Maggio	14,1	21,6	17,9	55,4	3,4	0,6
Giugno	18,1	25,9	22,0	56,7	2,0	0,9
Luglio	20,4	28,2	24,3	42,1	1,6	0,7
Agosto	20,4	28,0	24,2	49,2	1,8	0,9
Settembre	16,4	23,6	20,0	85,2	2,6	1,3
Ottobre	12,7	18,9	15,8	80,7	3,0	1,2
Novembre	8,7	13,8	11,3	92,2	4,5	1,3
Dicembre	4,2	9,4	6,8	68,6	3,9	0,8

Nei grafici seguenti, predisposti sulla base dei dati acquisiti tramite il sistema Dexter, che consente l'accesso diretto al database del Servizio Idro Meteorologico di ARPAE Emilia-Romagna, sono riportati i valori delle temperature medie giornaliere, dell'umidità relativa media giornaliera e delle precipitazioni giornaliere rilevate dalla stazione Rimini urbana nel 2019.






Precipitazioni cumulate giornaliere rilevate nella stazione Rimini urbana nel 2019

Dai dati sopra riportati risulta che:

- i valori più bassi delle temperature medie, minime e massime sono stati registrati nel mese di Gennaio, mentre i valori più alti sono stati registrati nei mesi di Luglio e Agosto,
- le precipitazioni sono state maggiori nel trimestre Settembre, Ottobre e Novembre e più basse nei mesi di Luglio e Agosto,
- nel corso del 2019:
 - il giorno più freddo è stato il 9 Gennaio con una temperatura media giornaliera pari a 1,49 °C mentre il giorno più caldo è stato il 27 Giugno con una temperatura media giornaliera pari a 29,73 °C,
 - il giorno con il valore più alto di umidità relativa è stato il 31 Ottobre con il 91% mentre il giorno con il valore più basso di umidità relativa è stato il 12 Marzo con il 33%,
 - il giorno più piovoso è stato il 22 Giugno con 57,2 mm di pioggia.

Per quanto riguarda la direzione dei venti, nella seguente figura, predisposta anch'essa sulla base dei dati acquisiti tramite il sistema Dexter, è riportata la rosa dei venti annuale per il 2019.



Sulla base della figura sopra riportata emerge che nel 2019 sono prevalsi i venti provenienti da Ovest (incidenza dell'11%) e da Ovest-Nord-Ovest (incidenza del 9,5%); anche i venti provenienti da Ovest-Sud-Ovest e da Sud risultano rilevanti (incidenza rispettivamente del 8,7% e del 8,2%).

Per quanto riguarda la velocità dei venti, nella seguente Tabella si riporta la distribuzione in classi della velocità dei venti, rilevata nella stazione di Rimini urbana nel 2019, da cui emerge che nel 2019 sono prevalsi i venti aventi velocità tra 1 e 4 m/s.

Distribuzione percentuale della velocità del vento in classi (anno 2019) (%)						
$v \leq 1$ m/s	$1 < v \leq 2$	$2 < v \leq 4$	$4 < v \leq 7$	$7 < v \leq 10$	$v > 10$	TOTALE
18,2%	36,4%	39,3%	6,0%	0,2%	0,0%	100,0%

Qualità dell'aria

Lo stato di questa componente ambientale è stato valutato utilizzando le misurazioni effettuate nelle stazioni della Rete regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria ubicate a Rimini, riportate nella pubblicazione Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, Provincia di Rimini. Rapporto sulla qualità dell'aria - Anno 2018 (Giugno 2019) redatta da ARPAE.



In particolare a Rimini sono presenti le seguenti stazioni:

- stazione di fondo urbano denominata Parco Marecchia, ubicata nel Parco XXV Aprile, in cui vengono misurati i parametri PM10, PM2,5, NOx e O3,
- stazione di traffico urbano denominata Via Flaminia, ubicata nell'omonima via, in cui vengono misurati i parametri PM10, NOx, CO e BTX.


Per quanto riguarda le PM10, di seguito si riportano:

- i grafici con l'andamento delle concentrazioni giornaliere, misurate nel 2018 nelle stazioni di Via Flaminia e Parco Marecchia,
- il grafico con l'andamento delle concentrazioni medie annue, registrate nel periodo 2014-2018 nelle stazioni di rilevamento ubicate nella Provincia di Rimini (limite stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$),
- il grafico relativo al numero di giorni di superamento nell'anno, del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per il periodo 2014-2018, nelle stazioni di rilevamento ubicate nella Provincia di Rimini.

PM₁₀ Andamenti giornalieri




Concentrazione giornaliera PM10 anno 2018 nelle stazioni Via Flaminia e Parco Marecchia



*stazione attiva dal 01/06/2014

Concentrazioni medie annue di PM10 anni 2014-2018



*stazione attiva dal 01/06/2014

Numero giorni superamento del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ anni 2014-2018

Sulla base di quanto sopra riportato, per le PM10 si possono fare le seguenti considerazioni:

- per entrambe le stazioni di Via Flaminia e Parco Marecchia, le concentrazioni medie giornaliere hanno presentato nel 2018 le maggiori criticità nei mesi invernali con valori superiori al limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$,
- le concentrazioni medie annue misurate in tutte le stazioni della Provincia di Rimini sono risultate, per l'intero periodo 2014-2018, inferiori al limite di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi,
- nella stazione di Via Flaminia il numero di giorni in cui si è verificato il superamento del limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana (pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) è risultato superiore alle 35 volte ammesse in un anno per tutto il periodo 2014-2018, mentre per la stazione di Parco Marecchia il numero di giorni è risultato superiore solo per gli anni 2015 e 2017.


In relazione a questo inquinante, nella pubblicazione Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, Provincia di Rimini. Rapporto sulla qualità dell'aria - Anno 2018 (Giugno 2019) di ARPAE è riportato il seguente giudizio sintetico:

“è evidente che, per questo inquinante, se il rispetto del limite previsto dalla norma per il “Valore medio annuale”, già dal 01 gennaio 2005, non sembra rivestire aspetto di criticità, il rispetto del numero dei superamenti consentiti per il “Valore medio giornaliero”, sempre dal 01 gennaio 2005, riveste sicuramente un aspetto di forte criticità.”

Per quanto riguarda le PM2,5, di seguito si riportano:

- il grafico con l'andamento delle concentrazioni medie annue, registrate nel periodo 2014-2018 nelle stazioni di rilevamento ubicate nella Provincia di Rimini (limite stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi pari a $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$),
- la tabella con le serie storiche dei valori rilevati nella stazione di Parco Marecchia, nel periodo 2014-2018

Concentrazione media annua



Concentrazioni medie annue di PM2,5 anni 2014-2018

PM_{2,5} Serie storiche per stazione

Rimini – Parco Marecchia					
PM2.5 (µg/m ³)	2014	2015	2016	2017	2018
minimo	<5	<5	<5	<5	<5
media	19	23	18	18	19
massimo	87	115	106	122	71
50°	13	17	14	13	13
90°	40	46	38	40	34
95°	52	66	49	49	45
98°	60	80	68	68	48
rendimento %	95	96	95	96	89

Concentrazione PM2,5 anni 2014-2018 nella stazione Parco Marecchia

Sulla base di quanto sopra riportato, per le PM2,5 si possono fare le seguenti considerazioni:

- le concentrazioni medie annue misurate nelle stazioni della Provincia di Rimini sono risultate, per l'intero periodo 2014÷2018, inferiori al limite di 25 µg/m³ stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi,
- nella stazione di Parco Marecchia le concentrazioni orarie di PM2,5 sono variate, nel periodo 2014÷2018, da un minimo di valori < 5 µg/m³ ad un massimo di 122 µg/m³.



In relazione a questo inquinante, nella pubblicazione Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, Provincia di Rimini. Rapporto sulla qualità dell'aria - Anno 2018 (Giugno 2019) di ARPAE è

riportato il seguente giudizio sintetico:

“è evidente che, per questo inquinante, il rispetto del limite previsto dalla norma per il “Valore medio annuale” al 2015 ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$) (fase 1) non sembra rivestire elemento di criticità, mentre potrebbe rivestire aspetto di criticità il rispetto del limite previsto per il “Valore medio annuale” al 2020 (attualmente ipotizzato dal D.Lgs. 155/10 a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) (fase 2).”


Per quanto riguarda il biossido di azoto, di seguito si riportano:

- i grafici con l'andamento delle concentrazioni giornaliere massime, misurate nel 2018 nelle stazioni di Via Flaminia e Parco Marecchia,
- il grafico con l'andamento delle concentrazioni medie annue, registrate nel periodo 2014-2018 nelle stazioni di rilevamento ubicate nella Provincia di Rimini (limite stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$),
- il grafico relativo alle concentrazioni medie orarie massime annue, registrate nel periodo 2014-2018 nelle stazioni di rilevamento ubicate nella Provincia di Rimini (limite stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi pari a $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).



Andamento delle concentrazioni giornaliere massime misurate nel 2018


Concentrazione media annua



* stazione attiva dal 01/06/2014

Concentrazioni medie annue di NO2 anni 2014-2018

Concentrazione media oraria massima annua



*: stazione attiva dal 01/06/2014

Concentrazioni medie orarie massime annue registrate nel periodo 2014-2018

Sulla base di quanto sopra riportato per l'NO2 si possono fare le seguenti considerazioni:

- nella stazione di Via Flaminia la concentrazione media annua ha superato il limite di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2015 e nel 2016. In tutti gli anni considerati non si sono registrati in questa stazione superamenti dei limiti normativi per la concentrazione massima oraria (limite di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superarsi più di 18 volte in un anno) e della soglia di allarme (limite di $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per la

- concentrazione massima oraria),
- per tutte le altre stazioni non si sono stati registrati superamenti dei limiti normativi (concentrazione media annua, concentrazione massima oraria e soglia di allarme).

C2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C2.1 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Di seguito si riporta l'elenco delle modifiche proposte dal gestore in sede di riesame (DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023) ed accolte all'Autorità competente.

Modifiche riguardanti l'attività di gestione rifiuti, quantitativi e codici EER

- eliminazione nel Suballegato A1 (elenco complessivo codici EER autorizzati) delle operazioni R3 non riconducibili alla produzione di EoW di carta e cartone di cui al DM 188/2020, nonché delle operazioni R4-R5. Tali modifiche non apportano variazioni sulla capacità istantanea e annuale dell'impianto.
- inserimento nei Suballegati A1 (elenco complessivo codici EER autorizzati) e A5 (elenco codici EER non pericolosi ammessi alle operazioni di miscelazione R12/D13), dei seguenti nuovi codici EER relativi a rifiuti solidi non pericolosi, simili per caratteristiche a rifiuti già gestiti dalla ditta:

Codice EER	Descrizione	R12	R13	D13	D14	D15
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		X
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		X
07 02 17	rifiuti contenenti silicioni diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X	X	X	X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X		X

- Eliminazione delle attività di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai Suballegati A8-A9, con conseguente eliminazione degli stessi sub allegati"
- eliminazione delle attività accorpamento D13 e R12 sui rifiuti speciali non pericolosi di cui ai Suballegati A10-A11-A12 e A13 con conseguente eliminazione degli stessi

In conseguenza dell'eliminazione di alcuni suballegati come sopra specificato, si coglie l'occasione per il riordino degli stessi secondo lo schema seguente:

sub allegato precedente	sub allegato vigente a.i.a.	DESCRIZIONE
A1	A1	Riepilogo delle attività di recupero e/o smaltimento che potranno essere svolte dalla ditta suddivise per codice di rifiuto dell'EER.
A2	A2	Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla miscelazione D13 e R12, in deroga a quanto

sub allegato precedente	sub allegato vigente a.i.a.	DESCRIZIONE
		disposto dall'art. 187 – comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, mediante operazioni di accorpamento (la tipologia 15 01 11* è ammessa limitatamente ai rifiuti non contenenti amianto), con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 11*.
A5	A3	Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla miscelazione D13 e R12, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 12:
A6	A4	Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla miscelazione D13 e R12, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 11* e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.
A7	A5	Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla miscelazione D13 e R12, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 12 e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.
A8	eliminato	
A9	eliminato	
A10	eliminato	
A11	eliminato	
A12	eliminato	
A13	eliminato	
A15	A6	Descrizione dei rifiuti speciali individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, di tipo generico (Codice ** ** 99, “rifiuti non specificati altrimenti”). Relativamente a rifiuti “** ** 99”, in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle di seguito riportate, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione sotto prevista.

- Pur rimanendo invariata la potenzialità annua dell'impianto, la ditta ha chiesto un aumento della potenzialità oraria di trattamento passando da 3 t/h a 7.5 t/h compensata da una diminuzione delle ore di funzionamento giornaliero 10 h a 4 ore (cfr successiva Tabella 2).
- Produzione di EoW dai rifiuti speciali non pericolosi previsti dal D.M. 188/2020 e gestione di tale attività in conformità a detto D.M.

Modifiche riguardanti gestione emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è stata proposta una modifica riguardante il convogliamento delle potenziali emissioni diffuse di polveri provenienti dalla pressa imballatrice 110 e relativo trituratore 2R20/150. È infatti intenzione dell'Azienda installare un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni provenienti dalle apparecchiature suddette, analogamente a quanto fatto per le altre apparecchiature.

Allo scopo di contenere ulteriormente le emissioni diffuse di polveri, è inoltre intenzione dell'Azienda installare, all'interno del capannone nella zona di lavorazione dei trituratori e delle presse, un impianto di nebulizzazione che, oltre ad avere l'effetto di abbattimento delle polveri stesse, fungerebbe anche da barriera osmogena.

Altre Modifiche

E' presente nell'impianto un locale destinato a uso officina meccanica. La ditta ha in programma la dismissione dell' officina, con previsione di utilizzo del locale come spogliatoio, previo ampliamento dell' attiguo locale con tale funzione.

Il presente Provvedimento attiene alle seguenti modifiche non sostanziali:

- A.** la fine lavori di manutenzione straordinaria, consistente nelle seguenti attività:
- realizzazione di una nuova recinzione e di nuovi accessi lungo Via Lea Giaccaglia, in sostituzione delle installazioni attualmente presenti;
 - adeguamento del sistema di collettamento e misurazione degli scarichi idrici, in conformità a quanto previsto al paragrafo D2.6 della presente AIA, con:
 - installazione di un misuratore di portata in corrispondenza della linea delle acque di lavaggio, previa posa e installazione di idonea vasca interrata in calcestruzzo di adeguate dimensioni per l'alloggiamento del misuratore di portata e del sistema di sollevamento mediante n. 2 pompe sommergibili;
 - riattivazione del misuratore di portata già presente a servizio della linea delle acque di prima pioggia;
 - installazione, in corrispondenza delle due caditoie grigliate dell'area di lavaggio, di idonei tappeti copritombino carrabili, da tenere stabilmente installati e rimuovere per il tempo strettamente necessario all'utilizzo dell'area di lavaggio, e in ogni caso non in occasione di eventi meteorici in corso;
 - modifica dell'impianto di aspirazione esistente, conformemente al progetto di adeguamento trasmesso in allegato 3 alle integrazioni del 18.03.2022 (in ambito del Riesame di AIA) - Prot. Portale A.I.A 000823/2022;
- B.** correzione di refusi presenti nel provvedimento n. DET-AMB-2023-542 del 06/02/2023 di Riesame di AIA;
- C.** inserimento di 20 nuovi codici EER, dei quali 7 relativi a rifiuti non pericolosi e 13 relativi a rifiuti pericolosi, da avviarsi alle operazioni D15-D13-R13-R12, con ammissione di alcuni di essi alle miscele di cui ai Suballegati A2 e A3, e che non comportano modifica dei processi di lavoro e dei quantitativi complessivamente autorizzati, sia in termini di giacenza istantanea che di quantità annualmente gestite, che rimarranno pertanto invariati e rispettivamente pari a 2.600 t (2.052 NP + 548 P) e a 93.400 t/a (80.000 NP + 13.400 P). Allo stesso modo resterà invariato il numero di mezzi di trasporto coinvolti nell'attività dell'impianto, in entrata e in uscita dallo stesso.
- Di seguito si elencano i nuovi codici EER in inserimento.

Rifiuti non pericolosi

Cod. EER	Descrizione	Stato fisico	Confezionamento	Operazioni
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
05 01 17	bitumi	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12

10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 01 02	ceneri leggere di carbone	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 10 03	scorie di fusione	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12

Rifiuti pericolosi

Cod. EER	Descrizione	Stato fisico	Confezionamento	Operazioni
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
07 06 08*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12

12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	Solido	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	Solido Fangoso palab.	confezionato in colli sfuso in cassone	D15-D13-R13-R12

C2.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Categorie IED

Ai sensi dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, nel sito gestito da La Cart srl sono svolte le seguenti attività soggette alla Direttiva 2010/75/UE.

- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Presso l'impianto si svolgono le seguenti operazioni:

Operazioni di smaltimento

- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di recupero

- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11); tale operazione R12 ricomprende le seguenti attività:
 - R12 cernita - trattandosi della mera eliminazione di materiale estraneo non comporta la modifica delle caratteristiche del rifiuto.
 - R12 raggruppamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prima di effettuare il recupero per matrici omogenee.
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Di seguito, si riporta la descrizione delle attività svolte e delle operazioni di cui agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 autorizzate presso l'impianto.

I rifiuti, raccolti presso attività industriali o commerciali, vengono portati presso la sede di Rimini, dove avviene la pesatura, il controllo (che può essere effettuato anche sul mezzo per il successivo invio all'impianto finale), e, successivamente, lo scarico. L'operazione di scarico può coinvolgere sia i singoli contenitori posti sul camion, sia l'intero scarrabile con tutto il suo contenuto. A seconda della loro natura, del loro stato fisico e della loro pericolosità, i rifiuti vengono scaricati e posizionati in stoccaggio (deposito preliminare D15, messa in riserva R13) nella collocazione a loro più idonea (interna o esterna). Successivamente il rifiuto, se la sua natura lo consente, viene sottoposto a una delle operazioni di lavorazione, volte al massimo recupero di materia e/o al miglioramento delle sue caratteristiche in vista delle successive operazioni di recupero o smaltimento. I rifiuti trattati, così come quelli che non possono essere sottoposti ad alcuna lavorazione, vengono quindi sistemati nella idonea area di stoccaggio (interna o esterna, sempre in base alle loro caratteristiche).

Nell'insediamento vengono dunque effettuate le attività di deposito (deposito preliminare D15, messa in riserva R13) e le fasi di smaltimento/recupero (D9, D13, D14-R3, R12) consistenti generalmente in:

- selezione (intesa come divisione e/o riclassificazione ai fini del recupero e non di alcune componenti o quantità di rifiuto);
- cernita (fase di selezione più complessa e/o più accurata) ;
- accorpamento o miscelazione o miscuglio per tipologie omogenee (rifiuti con caratteristiche simili in riferimento alle operazioni di recupero o smaltimento finale);
- adeguamento volumetrico triturazione;
- condizionamento (pressatura in balle e/o stoccaggio in appositi contenitori).

In dettaglio, le attività di cui sopra sono autorizzate come operazioni di cui agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 presso l'impianto:

Messa in riserva R13

La messa in riserva di rifiuti R13 è finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero all'interno dello stesso impianto (R12-R3). È fatta comunque salva la possibilità di accumulo di rifiuti omogenei senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER. È consentito il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" per una sola volta.

Recupero R12

Lo scambio di rifiuti R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) è l'insieme delle operazioni di pretrattamento quali:

- **R12 cernita:** selezione, cernita, separazione meccanica, adeguamento delle dimensioni (triturazione, compattazione, pressatura);
- **R12 accorpamento/miscelazione:** preparazione di carichi omogenei, in aree dedicate, in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni di recupero (R3) svolte all'interno o in altri impianti autorizzati (da R1 a R11).

Limitatamente ai rifiuti e alle modalità individuati negli allegati A2 e A4, l'operazione R12 costituisce attività di miscelazione in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006.

Attività di recupero R3 dei rifiuti non pericolosi (carta e cartone):

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni/quantitativi dei rifiuti da gestire e separazione di eventuali rifiuti estranei.
- Eventuale adeguamento volumetrico tramite trituratore.

- Riduzione volumetrica (con pressa, benna a polipo, muletto).
- Altre attività previste ai sensi del D.M. 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”: formazione del lotto, dichiarazione di conformità
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW ottenuti.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Deposito preliminare D15

I rifiuti ritirati in D15 sono stoccati nelle zone individuate nella planimetria aree di stoccaggio.

Tale deposito preliminare è finalizzato al successivo invio ad altre fasi di smaltimento, senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER.

I rifiuti ritirati in D15 sono inviati direttamente a impianto di destino o trattati (D9-D13-D14) all'interno dell'impianto e il rifiuto originato è inviato all'impianto di destino. È consentito un ulteriore passaggio con operazione D15 nel caso in cui l'impianto di destino si avvalga di una piattaforma di transito deputata alle operazioni di verifica sul rifiuto.

Ricondizionamento D14

Nello stabilimento sono effettuate operazioni D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) sui rifiuti in ingresso, consistenti nelle seguenti attività: sostituzione imballaggio e/o pressatura mediante pressa imballatrice con produzione di rifiuti riconfezionati in balle legate. Qualora infatti l'imballo di ingresso risulti danneggiato o non conforme a quanto richiesto dagli impianti di destino, i rifiuti vengono riconfezionati tramite sostituzione o modifica dell'imballaggio.

Raggruppamento D13

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) sui rifiuti in ingresso. I rifiuti, previa verifica di compatibilità, vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino. È consentita la miscelazione dei rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A2, A4.

Trattamento D9

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D9 che comportano una modifica delle caratteristiche merceologiche del rifiuto. I rifiuti vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica) per essere successivamente sottoposti ad operazioni di accorpamento/miscelazione ed inviati ad impianto di destino.

Attività di miscelazione in deroga - art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006.

Limitatamente ai rifiuti e alle modalità individuati nei suballegati A2, A4, l'operazione R12/D13 costituisce attività di miscelazione in deroga.

Nel caso in cui le attività di recupero (R12) o Smaltimento (D13) coinvolgano:

- solo rifiuti non pericolosi, si avrà una produzione di rifiuti non pericolosi identificati con cod EER 19 XX XX
- anche un solo rifiuto pericoloso, si avrà una produzione di rifiuti pericolosi identificato con cod EER 19 XX XX

Nella Tabella seguente sono specificate le operazioni di smaltimento/recupero nonché le capacità massime di trattamento e stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tab. 01

Capacità di trattamento (t/anno)	Totale 93.400 t/a, di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio istantaneo (t)	Totale 2.600 t, di cui massimo 548 t di di Rifiuti Pericolosi
Operazioni di smaltimento/recupero di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Smaltimento: D9, D13, D14, D15 Recupero: R3, R12, R13

Tenuto conto di quanto riportato all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (secondo la gerarchia a- prevenzione, b- preparazione per il riutilizzo, c- riciclaggio, d- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e in ultimo e- smaltimento) qualora le caratteristiche chimico-fisiche lo permettano, sono ammessi:

- l'invio a recupero come rifiuto prodotto della matrice finale risultante dalle operazioni D9, D13, D14 autorizzate, nel caso che questo sia in linea con i parametri chimico-fisici richiesti dall'utilizzatore.
- il trattamento può prevedere anche il recupero di rifiuti entrati con operazioni di smaltimento D9, D13, D14 o l'avvio allo smaltimento di rifiuti, in ingresso all'impianto con causale recupero R3, R12 ed R13 per i quali la ditta ritiene di non poter effettuare le operazioni suddette.

In Tabella 02 si evidenziano per le principali dotazioni impiantistiche:

Tab. 02 - Dotazioni impiantistiche

Dotazioni impiantistiche/ Linee di produzione	Descrizione	t/h	h/giorno	giorni/anno	t/anno
Pressa recupero carta (Linea 1)	Nastro trasportatore per caricamento rifiuto Nastro sopraelevato per eventuale cernita Trituratore Pressa oleodinamica orizzontale automatica con sistema di legatura delle balle Tunnel di uscita delle balle da stoccare	8	10	250	20.000
Pressa recupero altri materiali e rifiuti da avviare allo smaltimento (Linea 2)	Nastro trasportatore per caricamento rifiuto Pressa oleodinamica orizzontale automatica con sistema di legatura delle balle Tunnel di uscita delle balle da stoccare	15	10	250	37.500
Cernita manuale (Linea 3)	Piattaforma a terra per controllo (anche direttamente su autocarro), cernita o condizionamento in compattatori e/o contenitori dei rifiuti non comprimibili (ingombranti, legname, metalli) Eventuale alimentazione alle Linee 1 e 2 dei rifiuti cerniti	3,36*	10	250	8.400**
Impianto selezione semiautomatico (Linea 4)	Nastro trasportatore per caricamento rifiuti, piattaforma sopraelevata (cabina di cernita) con setti di separazione materiali. Eventuale alimentazione alle Linee 1 e 2 dei rifiuti cerniti	8	10	250	20.000
Trituratore (Linea 5)	Trituratori Satrind 2R 20/150, Weina, Satrind F20/250 Eventuale trattamento di triturazione dei rifiuti per successiva pressatura nelle linee 1 e 2 o per	7.5	4	250	7.500

Dotazioni impiantistiche/ Linee di produzione	Descrizione	t/h	h/giorno	giorni/anno	t/anno
	conferimento diretto "sfuso" in impianti esterni				
Totale potenzialità massima					93.400

*dato indicativo della potenzialità nominale della linea 3 (linea senza l'ausilio impiantistico).

** dato annuo della linea 3 che concorre alla potenzialità annua di trattamento non superiore a 93.400 t

Attualmente gli impianti non sono utilizzati al massimo della capacità per motivi dovuti a:

- Cambio rifiuto da trattare/recuperare
- Operazioni di pulizia fra il cambio produzione
- Spazi operativi limitati

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti gestiti dallo stabilimento di Rimini nel periodo 2013/2021. Nella tabella sono differenziati per pericolosi e non pericolosi.



Tab. 03 - Dati gestionali stabilimento (quantità espresse in kg)

ANNO	Ingresso			Rifiuti in uscita	EoW carta prodotta
	P	NP	totale		
2013	7.793.584	25.287.259	33.080.843	25.541.961	7.474.070
2014	7.215.579	26.369.694	33.585.273	26.524.123	7.030.400
2015	7.615.958	31.363.223	38.979.181	30.765.428	7.888.100
2016	7.881.425	39.401.657	47.283.082	40.054.810	8.272.900
2017	8.438.757	42.193.731	50.632.488	44.343.106	5.825.740
2018	8.093.847	37.024.867	45.118.714	40.419.031	4.758.904
2019	8.623.941	33.716.959	42.340.900	38.178.436	4.471.397
2020	7.420.853	28.477.847	35.898.700	34.718.431	1.563.810
2021	8.008.670	28.005.574	36.014.244	35.165.004	849.240

Schema di flusso delle lavorazioni

L'attività autorizzata risulta in sintesi descrivibile secondo gli schemi riportati nelle seguenti figure:

SCHEMA A BLOCCHI CICLO PRODUTTIVO RIMINI



L'impianto è dotato delle seguenti infrastrutture per la gestione dei rifiuti :

Tab. 5 Descrizione infrastrutture

Infrastruttura	Descrizione
Area dello stabilimento	L'area è delimitata da recinzione in elementi prefabbricati con altezza di m 2,40. L'accesso allo stabilimento è regolato da un cancello automatico. I lati dello stabilimento confinanti con le abitazioni e la via Lea Giaccaglia sono mitigati dalla presenza di pini marittimi e altre essenze arboree.
Piazzale interno	Il piazzale interno è completamente asfaltato. Le zone di stoccaggio esterno dei contenitori sono in cemento. Nelle ore notturne è assicurata un'efficace illuminazione.
Capannone prefabbricato	Il capannone sede delle attività di trattamento è in prefabbricato. La pavimentazione è completamente cementata ed è dotato di caditoie per la raccolta dei liquidi di percolazione che sono destinati al sistema di raccolta liquidi a tenuta stagna. Il capannone comprende anche i locali uffici e i servizi igienici
Uffici	Sede del personale che gestisce le operazioni di gestione dei rifiuti svolte all'interno dello stabilimento.
Sistema di pesatura	La pesa, in grado di verificare i pesi dei rifiuti in ingresso e del materiale in uscita, è posizionata al livello della pavimentazione del piazzale interno ed è gestita elettronicamente dal personale dello stabilimento.
Cabina elettrica di trasformazione	Nell'angolo Nord-Est del piazzale esterno sono collocate due cabine di trasformazione della corrente elettrica, una adiacente all'altra; la meno recente ha un trasformatore da 630 kVA mentre la più recente (costruita nel 2020) ha un trasformatore MT/BT da 1250 kVA che fornisce energia ad una linea dedicata esclusivamente ai due trituratori di recente installazione"
Impianto di lavaggio	L'impianto è a servizio dei soli automezzi e contenitori di La Cart. Non effettua servizio per terzi. L'impianto è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue costituito da un sistema di filtrazione attraverso letti di ghiaia.
Serbatoio di stoccaggio gasolio	Il serbatoio, sotto tettoia e dotato di vasca di contenimento, contiene il gasolio per autotrazione per la movimentazione degli automezzi e delle macchine operatrici aziendali.
Sistema di raccolta liquidi a tenuta stagna	La vasca a tenuta della capacità di 10 mc è in grado di collettare tutte le correnti liquide generate in fase di trattamento all'interno del capannone. Il rifiuto liquido viene poi aspirato e conferito ad impianti di trattamento autorizzati.
Sistema antincendio	Il sistema antincendio è composto da: - Idranti-lance UNI 25 n.4 UNI 45 n.8 UNI 70 n.2 alimentati da riserva idrica di m3 165 - Gruppo di pressurizzazione. - Impianto Sprinkler applicato a tutta la superficie coperta (tettoia e interno del capannone) - Gruppo generatore di alimentazione dell'impianto Sprinkler - Attacco autopompa VV.F. UNI 70, n.1 - Impianto di allarme antincendio - Estintori a polvere da kg 6, n. 10 - Estintori a CO2 da kg 5, n. 7 - Estintori a polvere carrellati da kg 50, n. 5 Tale sistema assicura, tramite il personale opportunamente formato, la corretta gestione delle situazioni di emergenza.
Rete fognaria acque nere	La rete fognaria delle acque nere comprende lo scarico dei servizi igienici e del refluo proveniente dall'impianto di lavaggio.
Rete fognaria acque bianche	Comprende il sistema di raccolta delle acque meteoriche sia dai pluviali che dalla superficie del piazzale esterno.
Impianto sprinkler e attacchi UNI 70	Lo stabilimento si è dotato di un sistema antincendio sprinkler del tipo a umido. L'impianto serve tutto il capannone industriale e le tettoie esterne per una superficie totale servita di circa 3.500 m². Le tubazioni, a monte e a valle della stazione di controllo, sono permanentemente riempite d'acqua in pressione. La rottura di uno sprinkler genera l'immediato intervento sull'incendio. Gli erogatori sprinkler sono tarati a 74°C. L'impianto sprinkler è completato dalla riserva idrica di 180 m³ e da

	tutto il sistema di pressurizzazione e gruppo elettrogeno che garantisce il funzionamento del sistema antincendio in assenza di corrente elettrica. Con l'impianto sprinkler l'impianto si è dotato anche di n.2 attacchi UNI 70.
Sistema captazione e trattamento delle di polveri in ambiente di lavoro	L'impianto di abbattimento è costituito da un sistema di aspirazione della polvere prodotta dalla caduta del materiale dal nastro trasportatore nella tramoggia della pressa che compatta i rifiuti dopo le operazioni di cernita. Il sistema di aspirazione è a servizio delle cappe posizionate nelle zone aghi, legatore e tramoggia, nelle zone sottopancia nastro e cabina silente. Il materiale aspirato passa attraverso un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale per assicurare il controllo sull'efficienza della fase di filtrazione, assicura un abbattimento maggiore del 98% del materiale particolato (polvere di cellulosa-inerte-materiale polveroso che può essere presente nei rifiuti) garantendo una concentrazione in uscita di 5 mg/Nmc.
Trattamento acque prima pioggia	Tale intervento rappresenta il sistema più efficace per il contenimento del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia ed è costituito da una vasca di raccolta dimensionata sulla base dei parametri tecnici richiamati Delibera 2005/286 della Regione Emilia-Romagna. Il sistema di alimentazione della vasca è stato realizzato in modo da escludere la stessa a riempimento avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invase; le acque di seconda pioggia eccedenti sono direttamente sversate nei recapiti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate sono immesse nella rete fognaria dopo il trattamento di desabbiatura e desoleatura.
Rilevatore di radioattività	Per la gestione delle attività di messa in riserva e di deposito preliminare dei RAEE lo stabilimento si è dotato di rilevatore portatile di radioattività, così come previsto dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 101/2020. Il controllo viene effettuato da personale debitamente formato da un Esperto radiometrico qualificato, che ha predisposto una apposita Procedura nella quale sono indicate sia le modalità del controllo medesimo sia le azioni da intraprendere in caso di rilevamento di un carico radioattivo.
Barriera fonoassorbente	Lo stabilimento, si è dotato, sul lato sud-est, di una barriera fonoassorbente, per uno sviluppo lineare complessivo di m 53 con altezza di m 5, costituita da uno strato composto da una parete in perlino di legno, coibentato con uno strato di polistirene, spessore 40 mm, e chiusura posteriore con perline di legno.
Impianto di videosorveglianza	A Settembre 2020 è stato installato e reso funzionante un impianto di videosorveglianza, costituito da n. 19 telecamere di marca Hikvision e con risoluzione di 4 megapixel, dislocate lungo il perimetro dell'installazione e all'interno dello stabilimento.

C3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Caratterizzazione flussi di inquinanti prioritari

Le linee produttive per la selezione della carta, della plastica, dei rifiuti indifferenziati portano alla generazione di polveri. Per limitare la presenza di polveri in ambiente di lavoro è presente un sistema di aspirazione a servizio delle cappe posizionate nelle zone aghi, legatore e tramoggia, nelle zone sottopancia nastro e cabina silente.

C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI

Caratterizzazione degli impatti prioritari

Sono presenti lo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura; per quel che riguarda la gestione delle acque di prima pioggia è presente una vasca di accumulo, opportunamente dimensionata in base alla superficie, il cui svuotamento deve avvenire nell'ambito delle 48-72 ore successive all'evento meteorico e nelle ore notturne.

Le acque reflue industriali sono originate dall'attività di lavaggio degli automezzi e della carrozzeria esterna dei cassoni scarrabili e recapitano in pubblica fognatura.

C5 RIFIUTI PRODOTTI

A titolo indicativo e con riferimento al triennio 2019-2021, si riportano di seguito tipologie e quantità di rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento rifiuti e inviati ad impianti esterni autorizzati:

codice EER	Descrizione	Quantità (kg)		
		2019	2020	2021
19 12 02	metalli ferrosi	845.960	659.160	494.900
19 12 03	metalli non ferrosi	/	/	2.420
19 12 04	plastica e gomma	905.580	586.600	362.900
19 12 05	vetro	87.380	321.397	275.541
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	915.980	1.270.500	1.468.500
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	6.600	670.580	54.000
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	4.210.330	3.859.890	4.777.970
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19.858.960	17.828.920	19.106.060

Con riferimento ai rifiuti prodotti dallo stabilimento, ai suddetti rifiuti si aggiungono i rifiuti autoprodotti, generati dalla presenza di personale e attrezzature utilizzate per la conduzione dello stabilimento, quali i rifiuti derivanti da attività di ufficio, di manutenzione apparecchiature e impianti, di gestione della sicurezza (DPI, medicinali cassette pronto soccorso, ecc.)”

C6 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

A protezione del suolo e delle acque sotterranee :

- Tutta la pavimentazione dell’impianto, sia interna che esterna, è impermeabilizzata (asfalto o calcestruzzo);
- Non vi sono serbatoi interrati;
- Il serbatoio adibito allo stoccaggio di gasolio è provvisto di tettoia, vasca di contenimento e posto sulla pavimentazione in asfalto;
- All’interno dell’area di pertinenza della ditta sono presenti due piezometri, uno a monte e uno a valle idrogeologica dell’impianto.

C7 EMISSIONI SONORE

Caratterizzazione delle sorgenti sonore

Il Comune di Rimini ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.A.) con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 04.04.2006. Il Piano è stato successivamente modificato dalla I^ Variante Generale al Piano di Classificazione Acustica, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 22.07.2010. Con D.C.C. n° 27 del 09/05/2019, è stata approvata la Terza Variante di modifica al P.C.A.

Il Piano, sulla base dei criteri di classificazione acustica previsti nella D.G.R n. 2053/2001, ha suddiviso il territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle 6 classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.


La sede operativa della ditta La Cart ricade nella *Classe Acustica V* - Aree prevalentemente

produttive, i valori limite assoluti di immissione sono quelli riportati nella Tabella 6 e Fig. 1 seguente:

Tab. 6

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
CLASSE I - aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.	55	45
CLASSE III - aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.	60	50
CLASSE IV - aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65	55
CLASSE V - aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70	60
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70	70


Fig. 1 – Stralcio dell'attuale classificazione acustica del territorio di Rimini – ditta La Cart S.r.l.



I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n° 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Nella seguente figura sono riportati i confini della Ditta e i diversi ricettori presenti, come risulta dalla relazione di impatto acustico del 30/01/2020 presentata dalla Ditta:

Fig. 2



Punto di misura	Descrizione del punto di misura	Fonti principali e secondarie
P3 Lato sud-est	Postazione sul confine della proprietà della ditta Coronelli in prossimità del ricettore Z	F1, F2a e F2c
P4 Lato sud	Postazione 1 metro in esterno oltre il confine dello stabilimento sulla stradina interna della ditta Coronelli.	F1, F2a e F2c
P5 Lato ovest	Postazione 1 metro in esterno oltre il confine dello stabilimento sulla strada di accesso della ditta Coronelli e di altre aziende.	F1, F2a, F2b e F2c, Via L. Giaccaglia

Le attività sopra descritte vengono svolte , secondo quanto dichiarato dal committente, nell 'orario di apertura dell'azienda, cioè dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30.

Si possono distinguere due tipologie di fonti di rumore:

➤ **F1:** emissioni sonore provenienti dall'interno del capannone generate dalle linee di lavorazione:

Linea 1

- Nastro trasportatore per caricamento rifiuto
- Nastro sopraelevato per eventuale cernita
- Trituratore
- Pressa oleodinamica orizzontale automatica con sistema di legatura delle balle
- Tunnel di uscita delle balle da stoccare

Linea 2

- Nastro trasportatore per caricamento rifiuto
- Pressa oleodinamica orizzontale automatica con sistema di legatura delle balle
- Tunnel di uscita delle balle da staccare.

Linea 3

- Piattaforma a terra per controllo (anche direttamente su autocarro), cernita o condizionamento in compattatori e/ o contenitori dei rifiuti non comprimibili (ingombranti, legname, metalli)

Linea 4


- Nastro trasportatore per caricamento rifiuto
- Piattaforma sopraelevata (cabina di cernita) con setti di separazione materiale
- Recapito su Linea 2 per pressatura

➤ **F2:** emissioni sonore prodotte dalle attività svolte all'esterno del capannone:

- F2a: sosta e passaggio d i camion che effettuano attività di conferimento e di trasporto del materiale da trattare e del materiale trattato e lavorato , deposito e ritiro container metallici tramite braccio meccanico dei camion, movimentazione dei carichi effettuata tramite l'uso di carrelli elevatori;
- F2b: pulizia mezzi nel piazzale lato Nord-Est.
- F2c: pulizia del piazzale circostante il capannone tramite macchina operatrice;

La localizzazione delle macchine e degli sistemi supplementari di mitigazione acustica sono indicati nella figura sottostante.

Fig. 3



Inoltre lo stabilimento si è dotato sul lato sud-est di una barriera fonoassorbente, per uno sviluppo lineare complessivo di 53 m. per 5 m. di altezza, costituita da uno strato composto da una parete in perlinato di legno coibentato da uno strato di polistirene con spessore di 40 mm. E chiusura posteriore con perline di legno.

Sulla base delle dichiarazioni eseguite dal Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.), si afferma che le emissioni sonore generate dalla ditta La Cart S.r.l. con sede in Via Lea Giaccaglia n° 9 a Rimini in Località Villaggio I° Maggio sono compatibili con il clima acustico presente nell'area, in quanto il

nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale entrato in vigore in data 06/04/2016 s.m.i. non ha modificato la classificazione acustica delle aree oggetto di indagine e le modifiche organizzative richieste dalla ditta non modificano lo stato acustico attuale. Rimangono quindi valide le considerazioni e le conclusioni presenti nella valutazione di impatto acustico (Prot. 11/1031 del 30/12/2011 e s.m.).

C8 SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

L'Azienda non risulta soggetta al D.Lgs. 105/2015. Tipologie di incidenti che possono occorrere in un impianto di trattamento rifiuti quali incendio, sversamento, reazioni incontrollate sono esaminati nell'ambito del piano di emergenza interno e definiti dalla Direzione.

La dotazione antincendio è composta da:

- Idranti-lance UNI 25 n.4 UNI 45 n.8 UNI 70 n.2 alimentati da riserva idrica di m3 165
- Gruppo di pressurizzazione
- Impianto Sprinkler applicato a tutta la superficie coperta (tettoia e interno del capannone)
- Gruppo generatore di alimentazione dell'impianto Sprinkler
- Attacco autopompa V.V.F. UNI 70, n.1
- Impianto di allarme antincendio
- Estintori a polvere da kg 6, n. 10
- Estintori a CO2 da kg 5, n. 7
- Estintori a polvere carrellati da kg 50, n. 5

C9 ENERGIA

a) Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD;

b) Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente all'energia, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

C10 SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

La ditta La Cart s.r.l., gestendo rifiuti metallici e RAEE si è allineata al D.L.gs 101/2020 redigendo una procedura di sorveglianza radiometrica.

C11 VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA

Per la valutazione delle BAT la ditta La Cart s.r.l. ha tenuto in considerazione i seguenti documenti di riferimento:

Con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 sono state pubblicate le nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATc, Best Available Techniques) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si riporta di seguito il posizionamento dello stabilimento La Cart di Rimini rispetto alle nuove BATc.

BAT 1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche: sistema di gestione integrato (SGI) qualità, ambiente (QA) certificato da un Ente esterno accreditato (attualmente Certiquality)	APPLICATA
BAT 2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate	APPLICATA

BAT 3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche richieste	APPLICATA
BAT 4	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate	APPLICATA
BAT 5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	APPLICATA
BAT 6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione)	APPLICATA
BAT 7	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	NON APPLICABILE in quanto la ditta non svolge processi indicati in detta BAT
BAT 8	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	APPLICATA
BAT 9	la BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate.	NON APPLICABILE in quanto la ditta non svolge attività indicate in detta BAT.
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	APPLICATA
BAT 11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Come previsto anche dal PMC allegato all'AIA vigente, viene effettuato il monitoraggio dei consumi annuali di acqua e di energia nonché della produzione di rifiuti; i dati sono comunicati all'Autorità competente tramite le Relazioni annuali di Reporting previste dal PMC medesimo. Data la tipologia di impianto, non è invece previsto il monitoraggio delle materie prime, anche se il consumo di materiali ausiliari è desumibile dalle fatture di acquisto; la produzione di acque reflue invece è desumibile dai consumi di acqua.	APPLICATA
BAT 12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori [...]:	APPLICATA

BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate .	APPLICATA PARZIALMENTE (punto c non applicabile in quanto non vi sono tratta aerobici)
BAT 14	Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate	APPLICATA PARZIALMENTE (punti b, c h non applicabile mentre il punto d verrà applicato a seguito dell'attuazione del piano di miglioramento)
BAT 15	La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicate in detta BAT
BAT 16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche indicate.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicate in detta BAT.
BAT 17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati.	APPLICATA
BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate	APPLICATA
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate.	APPLICATA ad eccezione dei punti a, b i non sono applicabili perché attività non effettuate)
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate	APPLICATA
BAT 21	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1)	APPLICATA

BAT 22	Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicate in detta BAT.
BAT 23	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate.	APPLICATA
BAT 24	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1)	APPLICATA
BAT 25	Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate.	APPLICATA
BAT 26÷ 53	varie	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicate in detta BAT.

D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti in riferimento alle BAT. Le prescrizioni, i limiti, i tempi e le condizioni di esercizio sono di seguito specificati.

Il gestore propone il seguente Piano di Miglioramento:

1. **Convogliamento delle potenziali emissioni diffuse di polveri provenienti dalla pressa imballatrice 110 e relativo trituratore 2R20/150**, con installazione di un sistema di aspirazione e trattamento in filtro a maniche delle emissioni provenienti dalle apparecchiature suddette, analogamente a quanto fatto per le altre apparecchiature. Il progetto propenderà tra una delle seguenti due opzioni: realizzazione di un sistema a sé stante, con un terzo punto di emissione, oppure realizzazione di un sistema unico assieme a quello afferente al punto di emissione E2, che allo stato attuale deve essere ancora realizzato, con le opportune modifiche dimensionali e potenziamenti del sistema di aspirazione e trattamento in filtro a maniche. Presentazione entro febbraio 2022.
2. Installazione, nelle aree di lavoro all'interno del capannone, di un **impianto di nebulizzazione** che, oltre ad avere l'effetto di abbattimento delle polveri stesse, funga anche da barriera osmogenica. In particolare è prevista l'installazione di 4 elettrovalvole, per gestire separatamente le aree da nebulizzare, per un totale di circa 500 m di tubazioni in poliammide e di 120 ugelli di erogazione. L'impianto è progettato per fornire una portata variabile di acqua ad una pressione costante, in modo da servire più linee di ugelli indipendenti. L'autoregolazione della portata e il mantenimento della pressione avvengono tramite un trasduttore di pressione che dialoga con l'inverter del motore elettrico. I sistemi di nebulizzazione preposti per l'abbattimento delle polveri si comportano come una combinazione di "wet scrubber" (ovvero un sistema di rimozione di inquinanti da correnti gassose per mezzo di getti o correnti liquide fatte interagire con la corrente gassosa stessa) e di

filtro. La coltre di acqua nebulizzata, infatti, agisce come un filtro attraverso cui la particella di polvere non è in grado di passare senza giungere in collisione con una goccia prodotta dal sistema spray. Questo fenomeno è noto come processo di agglomerazione a seguito del quale la goccia tende ad aumentare in massa precipitando così al suolo per effetto della gravità. Presentazione entro dic. 2021.

3. Effettuazione di una **indagine olfattometrica**, secondo le indicazioni riportate in Allegato 6 della documentazione di riesame, mediante campagna di campionamento per la determinazione della concentrazione di odore originata dall'impianto in esame, al fine di conoscere il potenziale impatto olfattivo che il medesimo può provocare sul territorio circostante. Effettuazione entro dic. 2021.
4. Atteso che, nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria di attrezzature e apparecchiature in dotazione all'impianto, le occasionali attività di saldatura sono svolte all'esterno dell'officina, è prevista la **dotazione di un depuratore portatile per l'abbattimento di polveri e fumi di saldatura**. Presentazione entro dic. 2021.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 FINALITÀ

In questa sezione si riportano i principi generali.

1. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.
2. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006).

D2.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere riesaminata con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) trascorsi dodici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale vigente o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
2. Il riesame verrà inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall' ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'art. 29-*sexies*, comma 4-*bis*, lettera b), abbia dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni

corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

1. Il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) al portale A.I.A.-I.P.P.C. istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del 02/02/2011, un report annuale; il suddetto report dovrà essere compilato secondo le istruzioni del portale.
2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. Parte Seconda.) all'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
3. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ai sensi dell'art. 29 -*nonies* Parte II del D.Lgs n° 152/2006 s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'A.I.A o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso si verificano particolari circostanze quali:
 - a. malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di monitoraggio e controllo qualora questi comportino l'impossibilità del rispetto del piano di monitoraggio e controllo stabilito dalla presente AIA);
 - b. incidenti che producano effetti negativi e significativi per l'ambiente;il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini a mezzo PEC. Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
5. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera “l” del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Rimini. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ai sensi dell'art. 29-*nonies* parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
6. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
7. Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini la data prevista di termine dell'attività.

8. Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall'autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera riportato nelle tabelle del seguente paragrafo D.2.4, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta, da inviare ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti.
9. Il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle emissioni totali in atmosfera si è tenuto conto dei flussi di massa per singolo inquinante attualmente già autorizzato, non sono state considerate le emissioni fuggitive in quanto ritenute insignificanti dati i sistemi di aspirazione installati direttamente sulle linee di lavorazione.

a) Quadro complessivo delle emissioni convogliate attualmente autorizzate

Tab. 1

Punto emissione	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nmc/h	Durata h/g	Durata g/a	T °C	Altezza dal suolo m	Sezione di emissione m2
E1	Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2 e tritratore WEIMA	F.T.	34.000	10	250	Amb.	11,0	0,385
E2	Aspirazione Tritratore Santrind F20/250	F.T.	13.000	10	250	Amb.	11,0	0,16
Quadro complessivo delle emissioni in atmosfera dopo le modifiche che dovranno essere realizzate entro il 31/12/2023								
E1	Aspirazione da pressa imballatrice “112”	F.T.	34.000	10	250	Amb.	11,0	0,385
E2	Aspirazione da: - Pressa imballatrice “110” - Tritratore Welma - Tritratore Santrind 2R20/150 - Tritratore Santrind 20/250	F.T.	45.200	10	250	Amb.	11,0	0,636

LEGENDA: FT =filtro a tessuto

b) Emissioni convogliate attualmente – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera

Tab. 2

Parametro/Inquinante	U.M.	E1 Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2 e tritratore WEIMA	E2 Aspirazione Tritratore Satrind F20/250
Materiale particolare/Polveri totali	mg/Nm ³	5	5

c) Periodi di applicazione dei valori limite.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

d) Prescrizioni in caso di guasti e anomalie.

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- I. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- II. la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, via PEC, alla Autorità Competente ARPAE di Rimini, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

e) Prescrizioni relative agli autocontrolli.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto (o suo delegato) e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli monitoraggi di competenza del gestore, devono essere da costui tempestivamente comunicate ad ARPAE S.A.C. e per conoscenza al Servizio Territoriale di ARAPE di Rimini. I risultati di tali monitoraggi, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'Autorità Competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della

conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

f) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati.

La Ditta deve comunicare a mezzo PEC all'Autorità Competente, Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ARPAE di Rimini: la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;

- Si considera adeguato un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti omogeneamente su tale periodo.
- I dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente al Comune di Rimini ed ARPAE Rimini le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione a seguito di motivata richiesta presentata anticipatamente rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta deve essere inviata per conoscenza al Comune di Rimini e ad ARPAE di Rimini. Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi immediatamente accolte anche in assenza di specifico atto da parte Autorità Competente.

g) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in $N\ m^3/h$, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 273,15 °K
- Pressione 101,3 kPa
- Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, espressi in:

- mg/Nm^3
- a gas secco
- 273,15 °K
- 101,3 kPa.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della presente autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

h) Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Tab. 3

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 (posizionati a 120°)	superiore a 1m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAE di Rimini che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

i) Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.).

La ditta dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

La ditta deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.

Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di

attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Tab. 4

Quota superiore a 5m	Sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	Sistema di sollevamento elettrico (montacarichi o argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute, presa elettrica per il funzionamento degli strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento (nel caso di piattaforme aeree poste ad altezza inferiore a 10 m la presa di campionamento potrà essere posta alla base) e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

j) Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, (salvo diversamente disposto dall' autorizzazione), sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell' incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 " Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione – (meno) Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

k) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni

Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e delle concentrazioni dei parametri

previsti nella Tabella n. 2 devono essere utilizzati i metodi previsti dalla seguente tabella fino ad aggiornamento normativo previsto dal D.lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 271 (Tabella 5).

Tab. 5

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Organo Competente per il Controllo (ARPAE).

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae ST) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

l) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti secondo i format 1 e 2 di seguito indicati in Tabella 6 - 7 e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo

m) Frequenza dei campionamenti

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95%. In alternativa per la stima dell'errore complessivo di campionamento ed analisi si fa riferimento all'Appendice 4 del manuale UNICHIM N° 158.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti con le voci presenti nel format 1 e 2 di seguito indicati (Tabb. 6 e 7) e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo.

SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n.....del.....	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nmc/h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIGLA SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITÀ AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O2 EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nmc)	
Note al prelievo Apparecchiature funzionanti: a) al momento del prelievo _____ b) nelle 24 ore precedenti _____ Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____	

Per calcolare i flussi di massa (se previsti) degli inquinanti misurati mediante campionamenti periodici espressi in g/anno si utilizzano le informazioni ricavate di seguito indicate:

- media di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0°C e 101,3 kPa, espressa in mg/m³, utilizzando i valori a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- media delle portate a 0°C e 101,3 kPa, espressa in m³/h misurate durante ogni campionamento periodico;
- numero di ore di funzionamento effettivo dell'impianto;

Si utilizza la seguente formula:

$$E = C * PF * h * I / 1.000$$

dove

$E = (\text{g/anno})$ emissione annua dell'inquinante

$C = (\text{mg/m}^3)$ concentrazione media dell'inquinante, come media annuale di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0 °C, 101,3 kPa cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%

$PF = (\text{m}^3/\text{h})$ portata media, come media annuale delle portate misurate a 0 °C e 101,3 kPa

$h =$ numero ore annue di funzionamento effettivo dell'impianto.

Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante è necessario almeno 1 campionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Il risultato a disposizione verrà confrontato con il VLE (Valore Limite Emissione). Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione (paragrafo D3.2).

n) Altre prescrizioni

- Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
- Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.
- La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro ("Registro degli autocontrolli") con pagine numerate, bollate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.
- L'attivazione del tritratore Satrind F20/205 è condizionata dall'installazione e messa in esercizio del punto di emissione E2.
- prima della realizzazione dell'impianto dovranno essere inviate le specifiche tecniche di aspirazione/trattamento delle emissioni generate dalla pressa imballatrice E110 e relativo tritratore 2R20/150

D.2.5 EMISSIONI IN DIFFUSE

Per il trasporto di rifiuti polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Oltre alle cappe di aspirazione poste in corrispondenza delle tramogge di carico dei trituratori, che permetterà di condurre le operazioni di triturazione in condizioni di aspirazione costante dell'aria, sulle tramogge di alimentazione dei trituratori saranno installate dei sistemi di irrorazione di acqua nebulizzata, attivabili ad ogni ciclo di lavorazione. Tali dispositivi permetteranno di abbattere l'eventuale diffusione nell'ambiente di lavoro di polveri e particolato durante le fasi di triturazione e, nel contempo, raffreddare il materiale sottoposto a riduzione volumetrica.

D2.6 SCARICHI IDRICI

- 1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne" la Ditta LA CART ha previsto una vasca di trattamento delle acque reflue di prima pioggia avente capacità di accumulo di 22,5 mc e dimensionata tenendo conto di una superficie scolante di 4.494 mq. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire nell'ambito delle 48-72 ore successive all'evento meteorico e nelle ore notturne;
- 2) Il sedimento della vasca di prima pioggia originatosi dalla decantazione, una volta rimosso, dovrà essere smaltito attraverso ditte specializzate;
- 3) L'attività di lavaggio automezzi dovrà prevedere il solo lavaggio degli automezzi e della carrozzeria esterna dei cassoni scarrabili;
- 4) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: lavaggio automezzi e acque di prima pioggia.

Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Lo scarico delle acque meteoriche e di seconda pioggia è convogliato nella pubblica fognatura bianca di Via Lea Giaccaglia.

- 5) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 6) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **disoleatore** sulla linea di scarico dell'autoLavaggio; **n. 2 pozzetti dotati di copri-tombini carrabili** sulla linea di scarico dell'autoLavaggio. I tombini devono essere mantenuti sempre chiusi, i copri-tombini devono essere rimossi esclusivamente durante l'attività di lavaggio mezzi (mai durante eventi meteorici); **vasca prima pioggia (22,5 m³) e pozzetto deviatore; n. 2 misuratori di portata elettromagnetici** sulla linea di scarico della prima pioggia e del lavaggio, piombati da HERA; **pozzetti di prelievo** costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 9) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 10) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
- 11) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 12) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 13) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 16) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 17) Il gestore è tenuto a presentare la denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio

di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- 18) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune e ad ARPAE Rimini la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

a) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dagli impianti che scaricano in pubblica fognatura.

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura fissati nella presente AIA si devono utilizzare i metodi di analisi APAT-IRSA CNR previsti nel Dlgs. 152/06 parte III allegato I (Tabella 9).

Tab. 9

Parametro/inquinante	Metodi indicati
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 – Standard methods 4500 – H+(20th ed.)
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD5 (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5120 metodo A -STANDARD METHODS 5210 - B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130
Azoto ammoniacale (come NH4)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180
Idrocarburi Totali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5160 A2 - Standard Methods 5520 C, F (20th ediz.) FT/IR

I campionamenti ai fini degli autocontrolli devono essere effettuati nel punto di immissione in pubblica fognatura dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi, con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio rappresentativo dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi.

a) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, (con esclusione di quanto riportato nel paragrafo D2.4 – Emissioni in atmosfera al punto j), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a *“Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura”*) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

b) Altre Prescrizioni:

1. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico.
5. Nel caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse in fognatura urbana, guasti o altri fatti imprevedibili ed imprevedibili che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione alla Autorità Competente (ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), Autorità Competente per il Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) ed al Gestore del Servizio Idrico tramite fax entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione di misure necessarie.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal regolamento di gestione della pubblica fognatura, e i compiti e le funzioni dell'Ente gestore del servizio idrico integrato. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni rilasciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

D2.7 EMISSIONI NEL SUOLO

1. Deve essere effettuata cadenza semestrale il monitoraggio delle acque sotterranee emunte dai 2 piezometri, uno a monte e uno a valle idrogeologica dell'impianto determinando i seguenti parametri:

	Metodi indicati	Limiti tabella 2 allegato 5 parte IV D.L.gs 152/06
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	1 µg/l
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	50 µg/l
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	25 µg/l

Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	15 µg/l
p-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	10 µg/l
Idrocarburi totali	ISPRA manuale e linee guida 123/2015	350 µg/l

D2.8 RUMORE

2. Deve essere mantenuto il programma di sorveglianza e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse (parti meccaniche soggette ad usura, chiusure e tamponamenti). Il gestore deve intervenire prontamente per il ripristino delle normali condizioni d'esercizio qualora il deterioramento, la rottura d'impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
3. Il gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione / valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche alle sorgenti sonore che lo richiedano.
4. Con riferimento alla Zonizzazione Acustica del Comune di Rimini approvata con D.C.C. n° 73 del 04.04.2006 s.m.i. (ultima modifica avvenuta con D.C.C. n° 27 del 09/05/2019), il gestore deve rispettare i limiti di cui alla seguente Tabella 10.

Tab. 10

Limiti di immissione assoluti		Limiti di immissione differenziale	
Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3

5. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore, in riferimento alle valutazioni già agli atti.
6. Il monitoraggio dovrà essere attuato secondo le tecniche e le modalità indicate nel D.M.16/03/1998; in particolare si ricorda che dovranno non essere considerate le misure condotte durante eventi sonori, singolarmente identificabili di natura eccezionale. Le modalità di misura che permettono la riproducibilità dei rilievi fonometrici devono essere desunte il più possibile dalla documentazione di impatto acustico che fa parte integrante della domanda AIA e delle sue successive integrazioni. In caso di sostituzione di impianti che costituiscono una delle sorgenti sonore fisse individuate quali sorgenti principali se la macchina possiede caratteristiche di emissione sonora non superiore a quella sostituita è possibile acquisire e conservare l'apposita certificazione senza provvedere a nuove misure.
7. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio alla Sez. D3.3.

D2.9 PRODUZIONE RIFIUTI

1. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui.
2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero.
3. Durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati sversamenti e/o spargimenti.
4. La documentazione relativa alla classificazione dei rifiuti dovrà essere tenuta in apposito schedario assieme ai rapporti di prova e posti in visione a richiesta dell'Autorità di Controllo.

D2.10 GESTIONE RIFIUTI

Nella Tab. 11 sono specificate la capacità massima annuale ed istantanea di trattamento e stoccaggio

di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le operazioni di smaltimento/recupero autorizzate.

Tab. 11

Capacità di trattamento (t/anno)	Totale 93.400 t/a, di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio istantaneo (t)	Totale 2.600 t, di cui massimo 548 t di di Rifiuti Pericolosi
Operazioni di smaltimento/recupero di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Smaltimento: D9, D13, D14, D15 Recupero: R3, R12, R13

Si stabilisce inoltre che:

- i suballegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i rifiuti ammessi allo stoccaggio ed al trattamento sono unicamente quelli elencati nel suballegato A1;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D9, D13, D14, D15) un quantitativo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 93.400 (novantatremilaquattrocento) t/anno;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D9, D13, D14, D15), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 13.400 (tredicimilaquattrocento) t/anno, incluso nel quantitativo complessivamente autorizzato;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo complessivo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 2.600 (duemilaseicento) tonnellate;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 548 (cinquecentoquarantotto) tonnellate;
- come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, la classificazione dell'operazione di smaltimento D9 così come descritta nel presente allegato, potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui non si configuri l'operazione D13.

In dettaglio, le attività di cui sopra sono autorizzate come operazioni di cui agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 presso l'impianto:

Messa in riserva R13

La messa in riserva di rifiuti R13 è finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero all'interno dello stesso impianto (R12-R3). È fatta comunque salva la possibilità di accumulo di rifiuti omogenei senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER. È consentito il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" per una sola volta.

Recupero R12

Lo scambio di rifiuti R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) è l'insieme delle operazioni di pretrattamento quali:

- **R12 cernita:** selezione, cernita, separazione meccanica, adeguamento delle dimensioni (triturazione, compattazione, pressatura);
- **R12 accorpamento/miscelazione:** preparazione di carichi omogenei, in aree dedicate, in quantità utile per il conferimento ad altre

operazioni di recupero (R3) svolte all'interno o in altri impianti autorizzati (da R1 a R11).

Limitatamente ai rifiuti e alle modalità individuati negli allegati A2 e A4, l'operazione R12 costituisce attività di miscelazione in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006.

Attività di recupero R3 dei rifiuti non pericolosi (carta e cartone):

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni/quantitativi dei rifiuti da gestire e separazione di eventuali rifiuti estranei.
- Eventuale adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (con pressa, benna a polipo, muletto).
- Altre attività previste ai sensi del D.M. 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”: formazione del lotto, dichiarazione di conformità
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW ottenuti.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Deposito preliminare D15

I rifiuti ritirati in D15 sono stoccati nelle zone individuate nella planimetria aree di stoccaggio.

Tale deposito preliminare è finalizzato al successivo invio ad altre fasi di smaltimento, senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER.

I rifiuti ritirati in D15 sono inviati direttamente a impianto di destino o trattati (D9-D13-D14) all'interno dell'impianto e il rifiuto originato è inviato all'impianto di destino. È consentito un ulteriore passaggio con operazione D15 nel caso in cui l'impianto di destino si avvalga di una piattaforma di transito deputata alle operazioni di verifica sul rifiuto.

Ricondizionamento D14

Nello stabilimento sono effettuate operazioni D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) sui rifiuti in ingresso, consistenti nelle seguenti attività: sostituzione imballaggio e/o pressatura mediante pressa imballatrice con produzione di rifiuti riconfezionati in balle legate. Qualora infatti l'imballo di ingresso risulti danneggiato o non conforme a quanto richiesto dagli impianti di destino, i rifiuti vengono riconfezionati tramite sostituzione o modifica dell'imballaggio.

Raggruppamento D13

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) sui rifiuti in ingresso. I rifiuti, previa verifica di compatibilità, vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino. È consentita la miscelazione dei rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A2, A4.

Trattamento D9

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D9 che comportano una modifica delle caratteristiche merceologiche del rifiuto. I rifiuti vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica) per essere successivamente sottoposti ad operazioni di accorpamento/miscelazione ed inviati ad impianto di destino.

D2.10.1 Miscelazione

1. Si consente, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n.152/2006, la

- miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate al suballegati A2 e A4;
2. Si rammenta che la miscelazione potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs.152/2006 ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 3. la ditta dovrà accertarsi che tutte le operazioni di miscelazione avvengano tra rifiuti chimicamente e fisicamente compatibili fra loro, per evitare reazioni pericolose, evitando la formazione di percolati;
 4. dovrà essere dimostrato che l'operazione di raggruppamento/miscelazione viene effettuata solo tra rifiuti che hanno contaminazioni equiparabili; in ogni caso tale attività non può essere condotta come mera diluizione, ma può essere finalizzata solo ad ottimizzare il successivo avvio a impianti di recupero o smaltimento autorizzati;
 5. Deve essere mantenuto aggiornato il registro in versione informatica su sistema certificato oppure cartacea (in tal caso con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini) nel quale devono essere annotati i codici EER di rifiuti sottoposti a miscelazione utilizzati per la formazione del lotto nonché il cod. EER utilizzato per l'allontanamento;
 6. I rifiuti miscelati di cui ai suballegati A2 e A4 dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati a ricevere sia il rifiuto risultante dalla miscelazione, sia ogni singolo rifiuto sottoposto a tale trattamento;
 7. I rifiuti derivanti dall'attività di miscelazione di cui ai suballegati A2 e A4, devono essere identificati dal codice 191211* di cui alla Decisione 2014/955/UE;
 8. La ditta dovrà provvedere con cadenza annuale a relazionare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, sulle attività di miscelazioni di rifiuti svolte nell'anno precedente: tali relazioni, saranno desumibili dai Registri Miscelazioni;

D2.10.2 Prescrizioni gestionali

La presente Autorizzazione, raccomandando alla ditta di mettere in atto tutti gli accorgimenti volti a contenere i disagi indotti dal traffico di mezzi pesanti in ingresso e in uscita dall'impianto, in particolare attivando un'attenta programmazione degli arrivi dei mezzi, rispettando gli orari di lavoro regolamentati dagli enti competenti, sia relativamente alla movimentazione dei mezzi sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, ed evitando, quanto più possibile, la sosta dei mezzi all'esterno dell'impianto, è vincolata, oltre che alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

1. relativamente a rifiuti “** 99”, in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle riportate al suballegato A6, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione prevista;
2. si rammenta, ai sensi del D.M. n. 188/2020, che gli EoW/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M. e pertanto si rammenta che, qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
3. la dichiarazione di conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile;
4. dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia i sistemi di drenaggio e raccolta di percolato, sia le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai;
5. relativamente al rifiuto 170904, qualora costituito da macerie, non possono essere svolte operazioni di trattamento diverse dalle operazioni R12, D13 e/o D14;

6. tutti i contenitori dei rifiuti devono essere muniti di cartellonistica atta ad identificare inequivocabilmente il rifiuto in esso contenuto; i contenitori depositati all'esterno del capannone devono essere a tenuta stagna e muniti di copertura;
7. il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi, presso le aree di stoccaggio indicate nella Planimetria Impianto - Stoccaggio Rifiuti, Rev. 2 del 06/02/2024;
8. gli spazi destinati al deposito di rifiuti dovranno essere utilizzati unicamente a questo scopo, inoltre i rifiuti con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
9. allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti pericolosi, i recipienti che li contengono devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ben visibili, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio;
10. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
11. per le operazioni di messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti 170106*, 170107, 170903*, 170904, devono essere utilizzati container a tenuta nei quali i rifiuti potranno essere aggiunti in occasione dei successivi conferimenti in carico, evitando però altri travasi e movimentazioni diverse dall'inoltro al successivo impianto di smaltimento/recupero;
12. il deposito dei rifiuti contrassegnati dal codice 130899*, deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. Industria Commercio ed Artigianato n. 392 del 16.05.1996;
13. relativamente alle operazioni di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto identificabili con codici 150111*, 150202*, 160111*, 160212*, 170106*, 170503*, 170601*, 170605*, 170801* e 170903*, si ritengono necessarie le seguenti prescrizioni:
 - a) il sito adibito allo stoccaggio, dovrà essere riservato a contenere esclusivamente tali tipologie e dovrà essere provvisto di idonea segnaletica informativa;
 - b) l'attività di stoccaggio può interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 248/2004;
 - c) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti, è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento finale;
 - d) i rifiuti bonificati, una volta depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non devono essere ulteriormente movimentati (con l'ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento finale);
 - e) sulla piattaforma di stoccaggio, i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto dovrà essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare;
 - f) si rammenta alla ditta la predisposizione di procedure scritte in merito sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, sia agli interventi da adottare per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, nei casi di emergenza;
14. ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
15. in caso di gestione di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, la ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero nel rispetto dell'art. 6 c. 2, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché dovrà eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

16. i rifiuti solidi e liquidi stoccati e/o trattati nonché quelli eventualmente originati dall'attività svolta, dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento od il recupero, in conformità alle normative vigenti;
17. qualora i contenitori vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita in conformità alla normativa vigente;
18. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
19. tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
20. limitatamente ai rifiuti urbani e/o speciali assimilati, non soggetti a recupero, possono essere conferiti all'impianto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n.152/2006;
21. deve essere garantita l'effettuazione e la registrazione su apposito registro di interventi di disinfestazione e derattizzazione idonei ad evitare la proliferazione di insetti e/o altri animali molesti;
22. il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
23. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

Si rammenta:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al Dpcm 27.08.2021;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006;

D2.11 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

1. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno e dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni di cui alla procedura interna di gestione delle emergenze ambientali e alla presente AIA (*rif. Sez. D2.10.2 Prescrizioni gestionali punto 13 lettera "f"*).
2. Devono essere mantenuti in Azienda mezzi idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario.
3. In caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano una variazione significativa dei normali impatti, devono essere comunicate tempestivamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) all'ARPAE SAC e ARPAE Serv. Terr. di Rimini via PEC.
4. Il gestore, nella medesima comunicazione deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE

Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella Sezione D.3.

D2.13 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA al punto 4 della Sez. D.2.3, fornendo altresì un cronoprogramma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata, tenendo anche in considerazione le risultanze e le valutazioni emerse dalla Relazione di Riferimento redatta ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014 - rif. Sez. D2.7).
3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
 - a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito prediligendo, là dove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta;
 - c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali olii, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare all'Autorità Competente (ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), all'Autorità di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) e al Comune di Rimini;
 - f) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Rimini una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di ARPAE Rimini al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - g) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

D2.14 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)

Ai sensi dell'art. 29-octies, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 29-octies, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 29-octies, è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva

all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

All'emanazione della presente Autorizzazione, la ditta è in possesso di certificazione UNI ENI ISO 14001.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1. Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità competente, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
3. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
4. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata:
 - a) di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
 - b) di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nella sez. D2 della presente autorizzazione;
 - c) di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. n. 21/04 e dal presente atto.
5. I costi che ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Emilia Romagna.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini stessa all'Autorità Competente ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
7. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini effettuerà le ispezioni programmate dell'impianto rispettando sia la frequenza di ispezione che la periodicità stabilita dalla D.G.R. n° 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
8. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare mezzo PEC ad ARPAE Rimini - Servizio Territoriale, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera.

D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'Autorità di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta delle informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi, stoccaggi di rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi	Controllo reporting
Consumi			SECONDO FREQUENZA E PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.		Annuale
Risorse idriche	Annuale	Annuale			
Energia	Annuale	Annuale			
Emissioni in atmosfera					
Misure periodiche	Annuale	Annuale			
Scarichi idrici autolavaggio					
Misure periodiche	Semestrale	Annuale			
Emissioni sonore					
Misure periodiche sorgenti e ricettori	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche			QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti in ingresso	Ogni ingresso giornaliero	Annuale			Annuale
Misure periodiche rifiuti prodotti	Annuale	Annuale			
Emissioni eccezionali					
Al verificarsi dell'evento	Al verificarsi dell'evento	Annuale	Eventuale	Eventuale	Annuale

D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche

Tipologia approvvigionamento	Metodo misura	Fase di utilizzo Acque Usi	Quantità utilizzata m³/a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Acquedotto	Contatore	Industriali		Annuale	Report	Annuale	Controllo reporting

D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia

Fase di utilizzo	tipologia	Quantità annua	U.M.	Frequenza controllo e registrazione dati	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Utenze varie	Energia elettrica Uso Industriale e civile		MWh	periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	annuale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting

D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera

Tipologia		E1 e E2	
AA:Autocontrollo Azienda CA:Controllo ARPAE		AA	CA
R: Reporting annuale CR: Controllo Reporting IP: Ispezione Programmata		R	CR IP
Inquinante	U.M.	Numero campionamenti a camino	
Polveri Totali	mg/Nm ³	1	0

D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua

Monitoraggio e controllo Emissioni in pubblica fognatura (impianto lavaggio automezzi).

Punto misura	Parametri/inquinanti	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Pozzetto di prelievo a monte del corpo ricettore	pH		semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Solidi sospesi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	BOD5 (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	COD (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Fosforo totale (come P)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Tensioattivi Totali (MBAS+BIAS)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

D3.3.5 Monitoraggio e controllo stato delle acque sotterranee

Monitoraggio e controllo acque emunte dai pozzi piezometrici.

Punto misura	Parametri/ inquinanti	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
piezometro a monte e a valle idrologica	Benzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Etilbenzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Stirene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Toluene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	p-Xilene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi totali	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni sonore

Parametro	Metodo Di Riferimento	Frequenza Gestore	Registrazione	Trasmissione Report Gestore	Controllo Arpae
------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------

Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	Secondo procedure Aziendali	Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale	Visita Ispettiva Programmata
Valutazione impatto acustico presso i ricettori individuati	misure fonometriche: L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Relazione tecnica di tecnico competente in acustica (TCA)	Da inviarsi con il report	Controllo reporting. Visita Ispettiva Programmata

D3.3.7 Monitoraggio e controllo rifiuti

a) monitoraggio e controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti in ingresso si fa riferimento alla specifica procedura prevista dal sistema qualità in uso presso l'impianto.

Descrizione parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Verifica rispetto quantità e qualità in autorizzazione (per codice e operazioni di smaltimento e recupero)		In fase di pianificazione ingressi	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica documentale		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica peso rifiuto		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica della rispondenza del rifiuto alle specifiche di accettazione		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica stoccaggio massimo rifiuti		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze D.Lgs.334/99		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze infiammabili (C.P.I.)		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata

b) monitoraggio e controllo rifiuti prodotti

denominazione	Codice codice di rifiuto dell'EER	Fase di lavorazione	Smaltimento t/a	Ubicazione stoccaggio	Recupero t/a	Modalità registrazione controlli	reporting	Controllo ARPAE
								Ispezione programmata controllo reporting

SUBALLEGATO A1

Riepilogo delle attività di **recupero e/o smaltimento** che potranno essere svolte dalla ditta suddivise per codice di rifiuto dell'EER.

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X		X		X	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X		X		X	
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X		X		X	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		X		X	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X		X		X	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		X	X	X	
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X		X		X	
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X		X	X	X	
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		X		X	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X	X	X	
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X		X		X	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X		X		X	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X		X	X	X	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X		X		X	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X	X	X	
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X		X		X	
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X	X	X	
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X		X		X	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X	X	X	
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X		X		X	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X		X		X	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X		X		X	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X	X	X	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X		X		X	
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X		X	X	X	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X		X		X	
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X		X		X	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X		X	X	X	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X	X	X	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X		X		X	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X		X	X	X	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X		X		X	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X		X		X	
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X		X	X	X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X		X	X	X	
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X		X	X	X	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X		X		X	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X		X		X	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X		X	X	X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X		X	X	X	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
05 01 17	bitume	X	X		X		X	
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X		X		X	
06 05 02*	fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X		X		X	
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X		X		X	
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X		X		X	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X		X		X	
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X		X	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X		X		X	
07 02 13	rifiuti plastici	X	X		X	X	X	
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolosi	X	X		X	X	X	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X		X	X	X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
07 02 16*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi	X	X		X		X	
07 02 17	rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X		X	X	X	
07 02 18	scarti di gomma	X	X		X	X	X	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X		X		X	
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X		X		X	
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X		X		X	
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X		X	X	X	X
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X		X		X	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X		X		X	
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X		X		X	
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X		X	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X	X		X		X	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113	X	X		X		X	
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X		X		X	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X		X		X	
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X		X		X	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X		X		X	
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X		X		X	
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X		X		X	
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X		X		X	
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X		X	X	X	
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X		X	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X		X		X	
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X		X		X	
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X		X		X	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X		X	X	X	
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X		X	X	X	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
10 01 02	ceneri leggere di carbone	X	X		X		X	
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
10 10 03	scorie di fusione	X	X		X		X	
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X		X		X	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X		X		X	
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X		X		X	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X		X		X	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X		X		X	
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X		X		X	
10 12 03	polveri e particolato	X	X		X		X	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X		X	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X		X		X	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X		X	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X		X		X	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X		X		X	
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X		X		X	
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		X		X	
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		X		X	
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X		X		X	
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X		X		X	
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X		X		X	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		X		X	
12 01 13	rifiuti di saldatura	X	X		X		X	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	X	X		X		X	
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X		X		X	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X		X		X	
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X		X		X	
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X		X		X	
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X		X		X	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X	X	X	
15 01 02	imballaggi di plastica	X	X		X	X	X	
15 01 03	imballaggi in legno	X	X		X	X	X	
15 01 04	imballaggi metallici	X	X		X	X	X	
15 01 05	imballaggi compositi	X	X	X	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X	
15 01 07	imballaggi di vetro	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X		X	X	X	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		X	X	X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X		X		X	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X		X	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X		X		X	
16 01 07*	filtri dell'olio	X	X		X	X	X	
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	X	X		X		X	
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X		X		X	
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X			X		X	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X		X		X	
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	X	X		X		X	
16 01 17	metalli ferrosi	X	X		X		X	
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X		X			
16 01 19	plastica	X	X		X	X	X	
16 01 20	vetro	X	X		X		X	
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X		X	X	X	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		X	X	X	
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X		X		X	
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X			X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 ⁽¹⁾	X	X		X	X	X	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X		X	X	X	
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		X	X	X	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		X		X	
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X		X	X	X	
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X		X	X	X	
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X		X		X	
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08	X	X		X	X	X	
16 06 01*	batterie al piombo	X	X		X			
16 06 02*	batterie al nichel - cadmio	X	X		X		X	
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	X	X		X		X	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X		X		X	
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	X	X		X		X	
16 07 08*	rifiuti contenenti oli	X	X		X		X	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X		X		X	
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X		X		X	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
	altrimenti							
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X		X		X	
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X		X		X	
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X		X		X	
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X		X		X	
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X		X		X	
17 01 01	cemento	X	X		X		X	
17 01 02	mattoni	X	X		X		X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X		X		X	
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X		X		X	
17 02 01	legno	X	X		X	X	X	
17 02 02	vetro	X	X		X		X	
17 02 03	plastica	X	X		X	X	X	
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X		X	X	X	
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X		X		X	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X		X			
17 04 02	alluminio	X	X		X			
17 04 03	piombo	X	X		X			
17 04 05	ferro e acciaio	X	X		X		X	
17 04 07	metalli misti	X	X		X		X	
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X		X		X	
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X		X		X	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X		X	X	X	
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X			X		X	
17 05 04	terra e rocce	X	X		X		X	
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X		X		X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X		X		X	
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	X			X		X	
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X		X	X	X	
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	X			X		X	
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X		X		X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X		X		X	
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X		X	X	X	
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 180103)	X	X		X		X	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso,, assorbenti igienici)	X	X		X	X	X	
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	X	X		X	X	X	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X		X	X	X	
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 180202)	X	X		X		X	
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X		X	X	X	
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	X	X		X	X	X	
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X		X	X	X	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X		X	
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X		X		X	
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X		X	X	X	
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		X	X	X	
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X		X	X	X	
19 05 03	compost fuori specifica	X	X		X		X	
19 08 01	residui di vagliatura	X	X		X		X	
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	X	X		X		X	
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	X	X		X		X	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X		X		X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X		X		X	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X		X		X	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X		X	X	X	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X		X		X	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X		X		X	
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X		X		X	
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite	X	X		X	X	X	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X		X		X	
19 10 02	rifiuti di materiali non ferrosi	X	X		X		X	
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X		X	X	X	
19 12 01	carta e cartone	X	X	X	X	X	X	
19 12 02	materiali ferrosi	X	X		X		X	
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X		X		X	
19 12 04	plastica e gomma	X	X		X	X	X	
19 12 05	vetro	X	X		X		X	
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	X	X		X	X	X	
19 12 08	prodotti tessili	X	X		X	X	X	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X		X		X	
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X		X		X	
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X	X	X

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X		X	X	X	
20 01 01	carta e cartone	X	X	X	X	X	X	
20 01 02	vetro	X	X		X		X	
20 01 10	abbigliamento	X	X		X	X	X	
20 01 11	prodotti tessili	X	X		X	X	X	
20 01 19*	pesticidi	X	X		X		X	
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X		X		X	
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X		X		X	
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X		X		X	
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X		X	X	X	
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	X	X		X	X	X	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 ¹	X	X		X	X	X	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X		X		X	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X		X		X	
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ¹	X	X		X		X	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X		X		X	
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X		X	X	X	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X		X	X	X	

Codice EER	Definizione	R13	R12	R3	D15	D14	D13	D9
20 01 39	plastica	X	X		X	X	X	
20 01 40	metalli	X	X		X		X	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X		X	X	X	
20 02 02	terra e roccia	X	X		X		X	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X		X	X	X	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X		X	X	X	
20 03 03	residui della pulizia stradale	X	X		X	X	X	
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X		X	X	X	

¹Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

SUBALLEGATO A2

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, mediante operazioni di accorpamento (la tipologia 15 01 11* è ammessa limitatamente ai rifiuti non contenenti amianto), con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11***.

Codice EER	Definizione
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
06 05 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolosi
07 02 16*	rifiuti contenenti silicuri pericolosi
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli

Codice EER	Definizione
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 1q/7774
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (NON RAEE)
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (NON RAEE)
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

Codice EER	Definizione
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
20 01 19*	pesticidi
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose

SUBALLEGATO A3

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12**:

Codice EER	DESCRIZIONE
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice EER	DESCRIZIONE
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 01 17	bitume
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 17	rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

Codice EER	DESCRIZIONE
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 10 03	scorie di fusione
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci

Codice EER	DESCRIZIONE
	10 13 09 e 10 13 10
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

Codice EER	DESCRIZIONE
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (NO RAEE)
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 04	terra e rocce
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Codice EER	DESCRIZIONE
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 05 03	compost fuori specifica
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	materiali ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Codice EER	DESCRIZIONE
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

SUBALLEGATO A4

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11*** e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice EER	DESCRIZIONE
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici

SUBALLEGATO A5

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12** e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice EER	DESCRIZIONE
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

SUBALLEGATO A6

Descrizione dei rifiuti speciali individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, di tipo generico (Codice ** ** 99, "rifiuti non specificati altrimenti"). Relativamente a rifiuti "*** ** 99", in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle di seguito riportate, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione sotto prevista.

Codice EER	DESCRIZIONE
02 03 99	prodotti a base idroalcolica
02 06 99	pasta di scarto/prodotti alimentari surgelati scaduti
03 01 99	nastri abrasivi/carta abrasiva
03 03 99	polvere di carta e cartone
04 01 99	cascami e ritagli di pelle
04 02 99	accessori vari da conf. tessili
07 02 99	poliuretano espanso non contaminato/scarti in vetroresina/ritagli in gomma
07 06 99	cosmetici/saponi
08 01 99	bidoni sporchi/paglietta abrasiva/carta, nastri abrasivi
08 02 99	piastrelle ceramiche su legno
08 03 99	caucciù e gomma
08 04 99	resine polimerizzate
16 01 99	tubi e guarnizioni in gomma